CAROLVS RVZINI DEI GRÃ DVX VENETIAR. ETC.

Commettemo a Te Nobil Homo
GIROLAMO BOLANI FV DI S. FRANCO:
Diletto cittadin e fedel nostro
che in nome del Signor nostro
Jesu Christo uadi e sij de nos-
tro mandato Podestà à Padoa
per mesi sedeci e tanto più quan-
to il successor tuo differirà
uenirui, il qual Loco e Diz-

tretto, e gli habitanti reg:
gerai, e governerai ad ho:
nor del nostro Dominio e
li administrerai ragion e
Giustitia giusta li Statuti
et ordeni di detta Città men
tre non siano contro l'
honor e Stato nostro et
mancando li Statuti et orde
ni governerai li medemi
secondo le sue consuetudini
et mancando le consuetudini
secondo la tua retta conscien:
za, si come dalla bontà, e
prudenza tua pienamente
ci confidiamo.

In materia che il Giudice

al Maleficio andando
alla visione de' cada:
veri non habbia più
del limitatogli

Osserverai quando il reo Fisc.
dice al Maleficio con gl'altri
deputati anderanno a' veder
cadaveri d'alcun interfetto
nel distretto a' te' commesso
non possa ricever cos' alcu:
na sotto alcun pretesto più
del limitatogli.

In materia che il
Podestà facci l'officio
di vice Capitanio in
sua absenza

Se' intervenisse il caso che Dio
non voglia, che nel tempo
del suo Reggimento succedesse
qualche accidente al Capitanio
suo Collegga in detto caso si
no che provediamo d'altro
Capitanio, ovvero se 'l suo Col:
legga per qualche accidente
fosse lontano dalla Città
tu' debbi esercitar l'un e l'
altro Reggimento.

In materia de niun
Nobile tratti cause
avanti al Rettore

Non lascierai alcun Nobil Nos:
tro avvocar inanzi a Te' nè

trarre lume se non pertinenti a sé ovevo a suoi attinenti per li quali si cacciassero da' capello ovevo d'alcuna commissaria dalla quale fossero commissarij et così sei tenuto d'osservare.

Su materia delle cause criminali tra li stipendiati e Cittadini che debbi esser Giudice

In caso che nascesse alcuna rissa ovevo eccesso tra' alcuno delli stipendiati ovevo moglie figli e figliole di quelli di alcuna sorte over Cittadini

delle Città dall'altra detta
il Capitanio essere Giudice
et inquirire contra quelli
stipendiati che havevano
commesso il delitto.

Contro li Cittadini o' [illegible]:
danti di dette Città o' di
qual si voglia eccesso detta
il Podestà inquirire si come
li parerà esser giusto dando
l'uno all'altro li processi
seguiti acciò che poi a' cadaun:
no di loro si possa far Giustitia.

In materia delle
Cause Civili tra
sudditi

Nelle cause Civili giusto modo

deve osservar che se alcuna
cosa nascerà fra alcuno de'
stipendiarij overo alcuno sti-
pendiario overo habitante dell'
altra, tal che alcuno de' Citta-
dini Habitanti o' viandanti
siano tenuti dare alcuna
commissione ad alcuno delli
stipendiarij, possa conseguir
la loro raggione al Podestà
il qual debba sententiar, et
de plano far il debito compli-
mento et summariamente far
Giustitia.
Et se all'incontro alcuno delli
stipendiarij sarà tenuto et do-
verà dar cosa alcuna ad alcuno

sia che si voglia possa conse:
guir la raggion inanzi il Ca:
pitanio, qual debba summaria
mente administrarli Giustitia.

Su materia del conto
dell'Entrate Publiche

G'Entrate, e spese del Dominio
nostro vederai et ne darai
particolar informatione et
niente di meno nel fine del
tuo Reggimento, quando ver:
rai a Venetia ne presenterai
il conto, sì come sei tenuto
d'osservare.

Su materia delle Oratori
che vengono al

Nostro Dominio

Non permetterai che siano man
dati al Dominio nostro ouero
alli Capi del Conseglio nostro
di Dieci et à qual si voglia
altro Maggistrato nostro di
Venetia più di quattro Oratori
al più eccetto quando si ve:
nisse à ralleggrare con Sua
Serenità sotto pena de' ducati
ducento et se' contra quest'
ordine gli facesti sei lettere
di credenza.

In materia di non intra:
mettar formento di al:
:cuna sorte

Lo sappi che niun Nobil
Cittadin, popular, et cadaun
altro puo' comprar overo
far comprar formento per:
far mercantia sotto pena di
perder il formento cosi com:
prato, et altretanto, et se
sara' Nobile sia privato di
tutti li officij, et beneficij
per anni dieci se' veramen
te popular, o' habitante in
Venetia sia bandito di Vene:
tia e suo distretto se' sara'
Forastiero et a' noi suddito ol:
tre il perder il formento debba
star per anni dieci in prig:
gion serrato. Et ciò nondimeno

per uso della sua famiglia
comprar stara cinque di
formento per bocca per una
volta solamente all'anno
e quanto è convenuto acciò
ti sia mandato ad osservatione.

In materia che devi
avvisar al Dominio
il pretio che haverai
affitato li dacij

Sei tenuto quando haverai af
fitato li dacij darne subito
avviso al Dominio del pretio
che li haverai affitati et delli
nomi de' conduttori et pieggi
e così osservarai.

In materia che non
sia lecito ad alcuno
tuor alcuna merce:
de dal Commun

Appresso ti commettemo egual:
mente non debbi dar merede
alcuna al tuo Nodaro ouer
ad altri salariati del Loco à
te commesso per alcuna scrit:
tura, o' per altre cose che
faranno per il Commun
ne' permetterai che le sia
dato alcuna cosa del nostro
Commun nome solamente
il suo salario proprio et il si:
mile osseruarai se saranno man

dati ad alcun Cuoco per fatti
Publici hauendo solamente
quel solo, che per le spese
sarai necessario et similmen
te nelli altri della sua
famiglia, che cosi fossero
mandati.

In materia che deui
portar due mano di
lettere della consegna:
tion del Reggimento

Et porterai al Dominio nostro
lettere del giorno che haue:
rai consegnato il Reggimen:
to al tuo successor et simil:
mente altre lettere porterai

al Nodaro nostro alle con:
tumacie che dinotino il gior:
no, et millesimo della conse
gnation di quello acciò si
possi notar sopra el suo
libro all'opposito della
partita della sua contumacia,
acciò che quando sarà
il fine di quello possi depe:
navi dal libro predetto perche
se non porterai le dette lette
re continuerai in contumacia.

In materia che non
si possi haver alcun
servitor qual abbia
soldo del Comun

tù, nè alcun altro official nè della tua famiglia habbia soldo del Comun sotto pena de ducati diese per qualunque ducato de tutto el valor che quello haverà tolto et di privation dell'officio et Reggim.to

In materia che non sia proclamato alcuno senza indicij

Oltre di ciò nelle denoncie et querelle che si saranno date contra alcuno, contra il quale non fosse probatione, quel tale non sia proclamato, ma debba: no esser proclamati quelli

contra li quali si parerà
quali tali devi esser pro cla:
mati.

In maniera che li Rettori
non si possino impe:
dir nelli Atti delli
loro precessori

Non anullerai per alcun
modo over ingegno alcuna
condannason over sentenza
fatta per alcun, over alcu
ni delli suoi parenti, così
in danaro, come nella
persona per causa d'omici:
dio, furto et altro, né di
ette condannason, over per

carta di quello possi far, ouero
far far alcuna compensation
don, ouero gratia, ouer alcuna
concession se non con nostra
volontà, e de' nostri Consegli.
ma' piu' questa tale condan:
nason scuoder con tutto il
suo potere, ouer far scuoder
sei tenuto, se non saranno
state scosse si' com' e' stato
preso nel nostro Maggior
Conseglio.

In materia che il Ret:
tor non si possi piu'
ingerir nelle sue
condannason

M. CCCLXI.
Adì IV. Luglio.
Nel Ser.mo Mag-
gior Conseglio

Non puoi di qualunque con-
dannazion, che havevi fatto
nel tuo Reggimento, da' poi
che saranno stà fatte da' te
per alcun modo impedirle
in omettere, over rivocar
quello in tutto, over in parte.
In materia che le
condannazion siano
poste in sentenza
e siano scosse

tutte le condannason che tu
farai, sei tenuto far metter
in scrittura, e siano sotto
nome di condañason, ovvero
sotto qualunque altro no:
me. E del scuodar di dette
condannason farai tenir dis=
tinto ordinato, e particolar
conto si come si fà di tutti
gl'altri nostri denari di mo
do che il tutto si possi sem:
pre chiaramente vedere, nè
altramente tal danari scuoderai
nè dispenserai sotto le pene
della parte de' furanti.

quando si rilascia alcun
innocente non sia dato

cosa alcuna alli Offi:
tiali, ne ad altri.

Sei tenuto sotto debito di sagra
mento osservar et far osser
var, che qualunque volta
accadera liberar, overo la:
sciar alcun preso precedente
la scusatione, overo alcuna
denoncia li Giudici Nodari
servitori, Contestabili Barrosieri
compagni soldati et qualun:
que altro official deputato
al Criminal non debbano accet
per alcun modo pagamento
overo emolumento alcuno per
detta causa se non saranno

stati trovati colpevoli sotto pe
na di perpetua privatione
di tutti li suoi officij.

In materia che li
Feudi caduchi si devol
vano nella Signoria
Nostra

☧

È ordinato s'el caschera alcun
Feudo della Signoria nostra
per la morte dell'ultimo legi
timo possessor di quella over
per caso caschera in persona
che habbia a mancar senza
heredi di modo che per debi
to di raggione habbia a perve
nir nella Signoria Nostra

quello non puoi più alie-
nar, o' in altro trasferirlo
o' concederlo, ne' ad altri
lo lascierai occupar, ma
subito che sara' intervenu-
to il caso pervenghi nella
signoria nostra, et per si
debba esser affitado in quel
miglior modo et di maggior
pretio che potrai per utili-
tà della signoria nostra sotto
pena de' ducati cento per
qualunque volta, che contra
farai.

In materia che non ti
sia lecito mangiar
fuori di Palazzo, nè

di notte alloggiar
fuori della Terra.

Non poti mangiar fuori
di Palazzo nella Città con
alcun Cittadin di quella over
del contado, né meno di notte
alloggiar fuori del loco à
te comeso ma' devi à tem
po di notte essevi et atten
der à far buona guardia
ad honor della Sig.^tà Nostra.
Doppoi il tuo ritorno
dal Reggim.^to notificarai
alli Avogadori li figli
che ti fossero nati
in quello

se novamente ti nascesse alcun
figliolo, over figli di legitimo
matrimonio, debbi in termine
di giorni otto, dappoi, che sa:
rai tornato a Venetia dar in
nota all'Avogaria il nascim.to
di quello, et alli Avogadori sei
tenuto affermar con solenne
giuramento quelli esser nasciu:
ti di legitimo matrimonio.

In materia che tu, nè
gli tuoi possono tuor
danari impvestido d'al
cun Cittadin della Terra
a Te' Commessa

Te' ancora proibito tuor danari

impvertido per modo alcuno
ouer ingegno da' alcun Citta:
din, ouer Borghesano, ouer Hab:
bante nel Loco a' se' comesso
la qual veramente proibitione
esser debba anco alli tuoi
figlioli da' te' non diuisi.

In materia che non
possi accettar presenti

Oltre di ciò non e' lecito à
te' ne' ad alcuno della tua
famiglia accettar alcun
presente ad alcuna persona
per modo alcuno ouer
ingegno, ne' possi anco
alcuno della tua famiglia

hauer Commissione da alcuna persona per litigar per essa. Nè giouerai all' amico nè nuocerai all' inimico per fraude.

In materia che alli tuoi non sia lecito à far alcuna cosa di quelle che à te sono proibite

Che se tua moglie ouer figlioli cosi maschi come femine ouer alcuno della famiglia tua faranno alcuna cosa che sia proibita per la tua Commis: sione e saranno accusati alla Signoria Nostra ouer alli Auo

gadori di Comunu tu' deui:
cheu il piero, e pagador del
fuso.

In materia che nelle cause
di tradimento sia Giudice
il Pod.tà e Capitanio

§

Se accadeva che si trovasse cosi
alcuna contra lo Stato nostro
uolemo che in detto caso
per auti uoi Podestà e Capita:
nio sia fatta inquisitione et
formato processo sij proceduto
contra li delinquenti secondo
comporterà la Giustitia.

Non intervengano li pes:
catori a uendere il

suo pesce, nè fuori
delli loro Statij

Non astrengerai, nè farai astrengere per te, ouer per altri alcun pescator, ouer conduttor de' pesci che si uendano il suo pesce, nè che si portino quello a Casa tua, nè permetterai che alcuno della tua famiglia facia uiolenzia alcuna a' quelli, ma permetterai, che essi liberamente et senza impedimento alcuno possono uender il loro pesce nelli Luochi Publici soliti si come uoranno.

In che modo si abbino

a' convocar gl' huomini
d'arme nell'entrata
al Reggimento

Non puoi far pompa nell'
entrata al tuo Reggimento
ne' far convocar ne' convocar
gl' huomini d'arme, quali
oltre tre miglia dalla Città
a' te' Commessa alloggiassero,
se' per caso ivi ne' fossero, in
tutto il giorno medemo doppo
l'entrata tua al Reggim.to
ponono ritornar al suo allog-
giamento, anco senz' alcuna
minima gravezza delli nostri
sudditi, sotto pena di ducati cento.

Gl'Massari, ò Cancellieri
non siano Sindici delli
huomini delle Ville
contro il Comun

Gl'Massari, ò Cancellieri et Scri:
uani non possono esser Sindici
de' gl'huomini delle Ville con
tra il Comun, ouer Comuni
sotto pena di perpetua pri
uatione di tutti li suoi offi
cij, ai quali contrafacendo non
si possa far gratia alcuna, si
com' è stato preso nelli nostri
Conseglj et così farai osseruare.

Non puoi tener pos:
sesion nel tempo del

tuo Reggimento

Non potrai comprar, nè far
comprar da altri, over tener
possessione alcuna nella
Città e Territorio a te Com:
messo in tutto il tempo del
tuo Reggimento et così sei
tenuto osservare.

In materia che non
si venda raggion per
gioco et per gioco so:
pra le Fiere

Et di più non venderai raggio
ne ad alcuno del gioco de' dadi
fatti in alcuna Fiera, et niuno

ardisca di questar coi alcuna
ad alcuno in dette Piece per
causa di gioco, sotto pena di
lire cinquanta per cadaun
contrafaciente, et per cadauna
uolta, et l'accusator per mezo
del quale si hauerà la veri
tà habbi la mità, e così
osseruarai.

In materia della contri:
macia che hanno li offi
ciali al medemo
Reggimento

Et quello che sarà stato Poda
vo, Cancellier, ouer Compagno prin:
cipal in questo Reggimento

non possi esser in quello fino a' due anni prossimi dappoi il compimento del Rettor, con il quale sarà stato.

In materia che li offi:
ciali non si partono
da' un Reggim.to per an
dar in un altro

Pa

saper dessi che volemo che il Cancellier che verrà teco et qualunque altro official non si possi partir da' te per andar con altro Rettor sotto pena di privatione di tutte le Cancella
rie et d'ogni altro simil bene
ficio.

In materia di trovar in
nota li raccolti nel
Distretto

Ogni anno al tempo dei raccol
ti mandera de tuoi officiali
per tutte le Ville del tuo dis:
tretto a cercar, et tuor in
nota la quantita del formento
et li raccolti di quell'anno accio
che deputata una quantita
sufficiente alli Villani per il
terminar dell'anno ventuo, et
del suo viver fino a San
Martin prossimo ventuo, habbi
a notificar le quantita prefate
raccolte, et le restanti non

permetterai che siano con-
dotte senza tua licenza
et che continuamente possi
render conto a che modo
siano dispensate, et in che
quantità tu possi darne-
se di essa biava ne averemo.

In materia del non
condur biave da Ter-
ritorio a Territorio

Non lascierai che alcuno
sia comune over special perso-
na ostrarre biave da Territo-
rio in Territorio se non averà
licenza del dominio nostro
giusto la forma delle leggi

et ordeni nostri.

Da materia che niuno
possa aver sale che
non sij datiato

Item

Similmente alcuna persona
comune ouer Colleggio ouer
Vniversità non possa à modo
alcuno condur, comprar, do:
nar, ò altramente alienar, nè
aver per uso suo alcuna
summa di sale non datiato oue
ro suoi Ministri, sotto pena
di lire vinticinque per quar.
tariol, et di perder il sal, buoni
bestie, carri, barche, e sachi con
i quali fossero condotto il sal

non datiato et se fosse da' mezo quartariol in giù, caschi alla metà delle pene sopradette, della quale un quarto sia delli Rettori, che farà l'essecution, un quarto dell'Officio del Sal, un quarto del datiaro, et un quarto dell'accusator, il quale non vi essendo, sia diviso per terzo.

In materia che li beneficij Ecclesiastici non siano conferiti a Forestieri

Item vi commettemo con il Conseglio nostro di Pregadi, che non

permettar, che alcun Ecclesiastico beneficio sia conferito ad alcuno che non sia Cittadin delle Terre nostre over Venetiano, se però per lettere della Signoria nostra el non ti fosse espressamente comandato.

In materia che la descrittione delle Piazze del Paese si faccia senza spesa del Dominio

Et perche si fanno molte spese ogn'anno del scriver le Piazze osservarai che non sia speso cos'alcuna per far scriver le

dette biade del danaio del
la signoria nostra à modo
alcuno, overo ingegno, mà
quelli, che andevanno a' scri
vere habbino le spese dalli
contadini delle ville, e non
altro a' modo alcuno et si
milmente osservarai che
non sia tolto dai predetti
ne' di alcun altro dono
alcuno da quelli, a' quali
si scrivono le biade et i gra
nai et il tutto facino legal
mente et senza ingano com'è
predetto sotto pena dell'offi
tio, o' beneffitio overo soldo che
havessero et di lire cento

la mezza de quali sia tua
et l'altra del dominio nostro
et se' ci sarà accusator sia
diviso per terzo.

In materia che quelli
delle famiglie dei Rettori
non possa negotiar
ne' aver dacij

Finalmente non possa alcuno
della tua famiglia far, ne'
far far mercantia, ne' tener
Taverna ne' aver parte alcu
na nelli dacij nel comprar o
far comprar alcuna possessio
ne, o' altro nella Città, e dis=
tretto a' te' Commesso.

In mat.

In materia del sentar
ogni giorno a render
raggione

Sei tenuto, et devi ogni gior=
no che si tien raggione sen=
tar al Banco et ascoltar l'
instantie che ti saranno fatte
et render la raggione et cosi
osservarai.

In materia della sotto=
scrittione che devi far
di man propria alle
supplicationi

Quando ti accaderà risponder
alle supplicationi d' alcuno che

dimandi al Dominio nostro
alcuna gratia deue affermar
così esser con suo giuramen:
to, et sottoscriuerai di man
propria ad essa supplicatio:
ne, et tal risposte debbano
esser separate dalla suppli
catione, acciò che se sarà spar
zata alcuna supplicatione
senza che appari nella Can:
cellaria nostra essa risposta
sia mostrata ad alcuno, sij
chi si voglia, ne si ponj
sotto alcun color darsi in
man de' particolari.
Tu douerai pure permettere,
che la continentia di detta

risposte di saggi mà quelle
incluse in essa lettere man
derai al Dominio nostro per
li Cavallari ouer altri porta
tori di lettere Publiche.

In materia che non si
facia bolletta per le
robbe che sono condotte
à Venetia che non
pagano datio

It

Farai osservar che cadaun
che condurà à Venetia ouer
distretto salvaticini ucelli
ouer ceste di frutti ouer
cadauna altra cosa della
qual non se paga datio

non debba ne' sia astretto
a' tuor cadauna bolletta
ne' pagar cosa alcuna per
detta causa ma' liberamen
te senza bolletta alcuna
ouer impedimento possa ve:
nir, et condur dette robbe,
et cosi' deue osseruare.

Non possi tuor nom:
boli, ouer lengue
dalle Beccarie

B

Non possi in uigor d' alcuna
regalia, ouer Publica consue:
tudine, ouer per cadaun al
tra causa tuor, ouer far
tuor dalle beccarie nomboli

overo sangue di manzo overo
d'altri animali in beccaria
et così puntualmente osservavai.

Su materia delli con:
dannati che si partono
dalli suoi Luochi

Sì neramente gli condannati da
voi si partivanno, et andavanno
ad altri Luochi nostri per star
via fino che tu vi partivai
dal Reggimento acciò che per
tal modo le condannason fatte
contro di essi non siano
essequite.
Gli Rettori alla Iurisditione de
quali essi condanati andavanno

sotto debito di sagramento siano
obligati di astrenzer realmente
quelli acciò paghino detta
tua condanason ad ogni tua
richiesta.

La materia che li Stipen-
diati non possino star
fuori per più di
tre giorni

La nostra intention è sì com'è
stato preso nel Conseglio nos-
tro di Pregadi che alcuno delli
Stipendiati nostri non possino
star fuori della guardia per
più di tre giorni sotto di
perder tutto il soldo di quelli

giorni che fussero stati absenti oltre li tre giorni et similmente si è prohibito che non possi dar licenza ad alcuno piú di tre giorni senza licenza della Signoria nostra facendo sotto debito di sagramento sia la penna alli contrafacenti.

In materia che non si possa dar licenza ad alcuno che non possi esser astretto per il suo Camerer

Dominus qui sotto debito di sagramento et pena de' ducati cento

da esser scossa per li Raccoga:
tori di Commun senz' altro
Conseglio conceder ad alcuno
di alcuna Villa ouer distretto
della Terra a' te' commessa
che non possi esser preso, nè
molestato per debito del tuo
Commun, et gratiarsi che si
paga alla Signoria nostra
nome per la portione spet:
:tante alla specialità di
quella, et niente di meno se
alcuna tal concessione fosse
da te' fatta quella debba esser
nulla et di niun valore, e
così osseruarai.

In materia che li Giudei

non possino acquistar
alcun stabile

ff

Devesi saper che niun Giudeo ouer Giudea può comprar ò fuor nella Città ò Territorio à sè commesso alcuna possessione ò Casa, ò altro stabile di ca:dauna sorte sotto pena di perder tal Casa stabile et possession così comprada ò acquistada le quali robbe uen:ghino nel nostro Dominio et se ne sarà accusator sia diviso fra esso et detto nos:tro Dominio, nè delle Case predette se gli può far gratia.

In materia che li Mi
nistri non possino
trar maggior paga
mento del consueto

R

Sei tenuto far osservar che alcu
no de' tuoi ministri sia in
che officio esser si voglia di
quella Terra a te commessa
non tolga maggior pagamento
di quello ch'è consueto, et così
esseguirai.

In materia che non
possa esser dato ad
alcuno più d'una
posta

Non puoi dar ad alcuno

pie di cima posta de' fanti à

piedi, ne' eccettuar alcuno della

tua guardia, ne' permetter che

alcuno metti altri in suo

luogo se non in caso d'infer

mità, ò che fosse fuori della

Terra con licenza, et non permi

nimetter, overo tener à nos=

tro stipendio alcuno che fosse

stato cavato per li Provedi

tori nostri.

In materia che le Porte

siano ben custodite:

ne à quelle, che si

appellavanno

§

Nel serar, fatta dà te alcuna

sentenza contra d'alcuno, et
quello si teniva aggravato, si
appellava alli Auditori nostri
delle sentenze, tu ad ogni
richiesta di quelle sei tenuto
dar tutte le scritture perti
nenti al fatto della detta
questione sotto tuo sigillo, et
non altrimenti, et so per tua
negligentia, o' diffetto di esser
conosciuto per li predetti
Auditori non li saranno stà
date le predette scritture in
chiuse sotto bollo, sei tenuto
alla restitutione, et emenda
delle spese per tal causa
fatte per il detto appellante,

cioè di quelle che saranno giuste et raggionevoli dà esser tassade per detti Creditori.

In materia della Carne et altre cose non possi comprar senza pagar li soliti Dacij

§

Della carne et altre cose che comprerai, così per uso tuo come d'altri, sei tenuto di pagar il datio et la masena et gli altri dretti del nostro Commun non ostante consue tudine alcuna che fosse stà fatta in contrario.

In materia che li offi.li
non siano del Territorio
a' te' comeno ma' siano
sudditi del Dominio

È ordinato per ogni bisognoso che li officiali delle Bollette non possano esser della Città e distretto a' te' comerio e così sei tenuto d'osservare.

Non puoi aver alcun Nodaro Compagno over altro offi: cial che sia della Città e distretto a' te' Comerio et che non sij Venetiano over Citta: dino delle Terre e Luoghi

nostri ouer per priuilegio
et il medemo di quelli haue:
ranno mogli e possession nel
Territorio a' te' Commesso.

In materia che il Cancellier
per alcuna scrittura de:
rebba condotta per seruitio
publico non debba tuor
alcuna mercede

Saperai ancora che il tuo Cancel
lier Coadiutor e Nodaro per
alcuna bolleta bollettin scrit:
tura, ouer licentia, che farato
ad alcun suddito per meglio
ouer per altra tranza condo:
ta, et presentata per pietre

legnami overo altra cosa simile, overo per i giorni che haveranno lavorato all'opere publiche non debbano haver cosa alcuna per alcun modo, ma la facino gratis, et li contrafacenti caderanno in pena di marchetti venti per cadaun marcheto et siano privi di tutti li officij, et beneficij nostri per anni dieci.

In materia che li Can: cellieri compirino del suo la cera, carta et inchiostro

Dem

Deve ancora sapere che non
può esser fatta bolletta, nè
può esser pagato del danaro
della Signoria Nostra cera
carta, inchiostro per il Cancel
lier tuo sotto pena de' ducati
cinquecento ma tal spese sia
no fatte dal Cancellier tuo
et così sei tenuto osservare.

In che modo possono li
Avogadori et altri sus:
pender le condanason
delli Rettori

Non possi di tal tue condan
nason esser fatta alcuna sus:
pension del pagam.to di quello

per li Avogadori, Auditori ouer
altri Reggimenti et Officij
nostri per alcuna causa
nome per cui mese, o due
alla più lunga nel fin
delle quali sei tenuto di
succedevole ouer far succedevole
secondo li ordeni della Città
a te Commessa et se per
detti Avogadori ouer altri
ti fosse messo pena, che
douessi osservar detta suspen
sione non sei tenuto ad
obbedir quelli ne sogiacerai
ad alcuna pena se non
sarà stà preso per il Conseglio
ma se alcuno si appellasse

overo se gli Avogadori, ò Sin:
dici intromettessero alcuna di
dette condannation, la qual non
potesse portar al Conseglio, ne
quella espedir essendo lui es
ser presente, in tal caso debbi
far sospender l'essecution sino
che dette appellationi, ò intro:
missioni ricevano il fine
non intendendo però di quelle
condannation, delle quali
non si può appellar.

In materia delle Ponzi:
tion del Commun

§

Sei overo inquerir diligentemente

di tutte le possessioni, rason, et beni in qualunque modo spettanti nella Terra della qual sei dettor, cioè che le tiene, dove sono, et far reggistrar il tutto, et mandarne la copia, et dar opera a ricuperarle, affittarle, et tenerle in conto.

In materia che li banditti sotto color di farsi chierici non possano dimorar nelle Città, e Terre dove sono banditti

Osservarai ancora la parte presa nel Cons.o nostro di Pregadi, che

alcun bandito, ó che si bandirà
non possa venir nella Città e
Terre, doue saranno banditi e
condannati non ostante chieri=
ga, grado ouero abito alcuno
Ecclesiastico ó Religioso, che
hauessero tolto doppo la loro
condannatione, sotto le penne
contenute in detta parte.

In materia che deui
dar fauor alli
Datiarij

Darai ogni agiuto, e fauor alli
Meddari ouer datiari, e suoi
Soncij nel scuoder le rason delle
sue mede, et datij, ne auertirai

che di quelli sia occupata
cos'alcuna da alcuno et se
contrafarai sarai tenuto pa-
gar del tuo.

In materia del far li
proclami acciò non
siano fatte estorsion

Per schivar l'estorsioni sei tenuto
ogni giorno di mercato far pro
clamar che alcuno et sia chi
esser si voglia ardisca per
alcun modo over forma far
alcuna estorsion malatia e
manzaria verso li poveri villa
ni et altre buone persone
sotto pena di perpetua privatione

di tutti gli Officij di questa Città, e discretto a' te' Comesso et aggiunto di vestituir quello che aueuano estorto, et malamente tolto, et tutti quelli che si trouanno lamentar doui benignamente udir, et punir i contrafacenti com' è detto.

In materia del bollettino
che doui presentar, che
li tuoi officiali non
siano debitori

Porterai ancora al detto Sto:
dato un bollettin delli Gouerna
tori dell' Intrade et delli trè
Sauij, che faccino fede, che

alcuno di quelli che menerai
teco non siano debitori per
alcun officio hauuto per auan
ti et se' contrafarai sarai te:
nuto a' pagar alla Signoria
nostra, quali saranno debitori;
et al medemo sarai tenuto
se' essendo nel reggimento to:
lessi simili officiali che fos:
sero debitori.

In materia che le con:
cesion fatte per el do:
minio alle Comunità
siano osservate

Sei tenuto osservar tutte le pro:
mission e concession fatte alle

Comunità della Terra à tè Com:
messa, et sè per caso per il Domi
nio si fosse scritto in contrario
contra i patti, promission, et
concession predette detti scriuer,
et informar la Signoria nos
tra, in che, et in qual modo
si contrafacia alle predette
cose, acciò possano proceder,
si come sarà più espediente.

Qual parole deui
usar nell'accettatio
ne, et consegnatione
del Reggimento

Nell'accettatione del tuo Reggi
mento, et consegnation, non

non farai, nè permetterai, che alcun altro faccia alcuna vengha, over sermon sotto pena de' ducati cento, anzi so' alcuno volesse venga gl'imponerai silentio, mà solamente dirai io per nome del Dominio questo Reggim.to accetto, et a' ciò questo Regg.to contegno, nè più, nè meno sotto la predetta pena da' esser scossa per li Avogadori nostri di Commun.

In materia di non dar salario anticipato ad alcuno eccetto che a' To'

Non darai in alcuna forma
danaro alli officiali, nè
ad altri salariati, che hab:
bino seruito, ma riceuerai
il tuo salario di quattro, in
quattro mesi auanti tratto.
In materia che non si
possi compromettere nel
dover, nè in alcuno
della tua Corte

M. C. C. C. L. I.
Adì V. Decembre
Nel Conseglio
Nostro di
Pregadi

Non però ne deva permetter
che alcuno di Cittadino, et
distrittual suo come suddetto
a loro possa assentir a' modo
et forma alcuna di comprò-
metteri in se' ne' in alcuno
de' suoi Giudici, overo altri
Officiali, et se' fosse contrafatto
la sentenza fatta per se'
over per alcun di loro sia
di nissun valor, et vigor.

In materia di espedir
li processi criminali
avanti il partir
delli Rettori

M. C C C C X X X X V. I. I.

Adi xx·i Febraro
Nel Conseglio
Nostro di
Pregadi
ꝑ

Tutti li Rettori da Terra siano te
nuti hauer espedito li processi
che haueranno fatti nelli
suoi Reggimenti auanti il
loro partire, sotto pena di
lire dieci di piccoli per ca:
daun processo di lire cento
in sù cadauno a pena di L.25
per cadaun processo et di tutti
li processi criminali per i quali
li delinquenti fossero condañati
nella città o membro che essi

Decreti lasciassero fatti et non
espediti, cadano in pena di
£100 per cadaun processo.
Le predette cose siano com
messe da' inquisitori alli
sindici nostri, et siano poste
nelle sue commissioni delle
sudette pene la metà sia
delli sindici et l'altra metà
sia del nostro Commun.
Sia dichiarito che tutti quelli
processi che fossero fatti
per le predette decreti doi
mesi e mezo avanti il com:
piir loro non siano sottopo
sti nondimeno però siano
tenuti espedir quelli con

ogni suo potere inanzi il
finir delli suoi Reggimenti.

In materia che li Rettori
per otto giorni avanti
il suo partir dal Reg-
gimento non possino
fare alcuna sentenza.

M. C. C. C. C. L.
Adì v. decembre.
Nel Conseglio
Nostro di
Pregadi

Gli andava parte, che i Podestà, e
Sindici che saranno stati avanti
uscir dal suo Reggimento non

possino fare alcuna sentenza maleficij, e dani dadi, ne' de' ingiurie ne' altro, et se sarà fatta sentenza nell'istesso fatto sia nulla, et di niun valore.

Et sia commesso alli Avogadori et Auditori, che detto ordine debbino osservar, et lo facci no osservar in tutti li sudditi nostri.

In materia che non siano tolti per debito Publico over privato per pegno animali boini ne' lavorieri da' Contestabili

M. CCCC. L. X. I.

Adì xii decembre

Nel Conseglio

Nostro di

Pregadi

℞

Non farai tuor per causa di alcun debito Publico, ouer priuato per pegno animali boini da lauorier per modo ouer ingegno alcuno, nè carri nè falce, nè uomeri e tutti altri istrumenti pertinenti all'agricoltura, i quali non possino esser tocati, nè uen: duti, ma farai far l'essecuzione del debito, et la persona dei

debitori et cadaun altro loro bene così Mobile come sta bile senz'alcuna dilatione ma' se' tu' intendessi che alcu no havesse più animali et istrumenti di quello che te nesse bisogno tu' possi farli tuor quelli di più, per pagar i debiti.

In materia che li sindici et altri non possino sminuir l'utilità a' Rettori e suoi Curiali

M. C. C. C. C. L.XXXIX.

Adì XIV. Aprile

Del Nostro
Magg.l Cons.o

Non possi alcun Sindico ove-
ro alcun altro Rappresentan-
te nostro ricever scansare
né diminuire alcuna uti-
lità, regalia, e Giurisditione
destinata a te, et a' tuoi li
tuoi officiali senza venire
al Consiglio di quaranta con
l'intervento almeno di due
tuoi preceptori, et se altra-
mente fosse fatto, non tenga
né vaglia ne' tu, o li tuoi
officiali non siano tenuti
osservare

In materia che li Ladri
siano mandati nelli
Luochi dove havevan
no comesso il delitto

M. D. V. L.

Adi x. x. Agosto
Nel Conseglio
Nostro di
Pregadi

Se l'accadova il caso, che sij
messo priggione alcun ladro
ò Ladri nel Luoco, e distretto
a' se' commesso, sei obligato à
mandar quello, ò quelli saran
no presi sotto buona custodia

al Rettor

al Rettor, che l'haveva con=
dannato, et similmente quando
perveniva à notitia di al
cun nostro Rettor esser
stà commesso alcun furto
overo eccesso nella sua
Giurisditione, et formar il
processo, intendeva esser
li ladri quindeci miglia
oltre li confini della sua
Giurisditione, se saria ri
chiesta, sei obligato far
prender detti ladri et dar
quelli nelle mani del Ret=
tor, quale possi proceder
contra quelli come fussero
presi nella sua Giurisditione

Si marcia che li fig.li
de' Nobili che nasce.
ranno di fuori siano
notificati all'Avvo.
garia di Comun

M · D · V · I ·
Adi ult.o Agosto
del Conseglio
Nostro di
Dieci

È stato preso nel Conseglio
nostro di dieci, che li figlioli
de' nobili nostri che nasceranno
fuor di Venetia nella tua
Iurisditione, che quando ti

saranno stati dati in nota
dalli Piovani over Preti
Curati et dal Padre over
Madre, si come sono obli
gati, tu' tutto quello che
si cava' sta' denotato subito
detti per tue lettere notifi
carlo alli Avogadori nostri
di Commun.

In materia che li matrimonij
che saranno contratti di
fuori per li Nobili Nri
siano denotati alli
Avogadori di Comun

M. D. V. L.

Adì xx.vii. Aprile.

Nel Conseglio
Ne(?)ro di
Dieci
∯
similmente per la forma
della presente parte sei obli:
gato di osservar, che tutti li
Nobili Nostri, che oraranno
matrimonij fuori della Città
sono obligati in termine di
un mese dar in nota il spo
salitio al Rettori del Luoco
e tu sei obligato dapoi ti
sarà stato dato in nota
significarlo per tue lettere
alli Avogadori nostri di
Commun con le conditioni

qualità, et genealogia della sposa, e con li testimonij ido:
nei del detto sposalitio.

In materia che nelli
casi atroci li beni
delli delinquenti siano
confiscati

M. D. V. I:

Adi xxiv. ottobre
Del Conseglio
Nostro di
Dieci

similmente per la forma della
presente parte sei obligato su:
bito, che s'interuenghi alcun

simil caso, et proclamati li delinquenti se non compari ranno far over in nota tutti li beni così mobili come stabili, e farne par ticolar nota sopra i libri della Camera, i quali beni siano obligati al pagamen to delle taglie di quelli, et il restante sia della Signoria nostra.

In materia che nelle confiscationi de' beni de' debitori del dominio non si dia parte ad alcuno se non uen: duti essi beni

M · D · X · V · I · I · I ·

Adì XI · Marzo

Del Conseglio

Sorbo di

Avogadi

[signum]

E quando l'accadeva confiscar o metter in Camera beni de' debitori di qualunque conditione de' quali alcuno pretendesse aucune parte non si ponno ouer portione alcuna che di ragione l'aspettane per essi beni in danari contadi se non doppo venduti et alienati essi beni, et se alcuno per inanzi uscisse dall'officio

niendo di manco le restino
obligate la debita portione
sua, et se' alcuno pagando
altramente contrafacesse al
presente ordine, irremissi
bilmente cada alla pena
de' fraudanti si come si con:
tiene nella presente parte.

In materia che li
dacij siano incantati
alli suoi tempi
debiti

M. D. x. l. x.

Adi v. ii. Maggio
Del Conseglio
Rogato di

Pregadi

Non puossi incantar li da:
cij e mude se non alli
suoi tempi ordenarij, nè ri
ceuer dalli condutori alcu
na summa di danaro inanzi
ch'entrano nelli detti dacij
se non aueraì espresso ordi
ne del Conseglio nostro di
Pregadi.

In materia che delli
negotij Publici non
si possa scriuer à
priuati

M. D. X. X. I.

44

Adì XVII Maggio
Del Conseglio
Nostro di
Dieci

Ti è ancora prohibito poter scri
ver per alcun modo, overo
far scriver ad alcuna perso
na delli negotij à te commessi
overo che aspettassero al stato
nostro ma solo scriver debbi
alla Signoria nostra sotto
pena de ducati cento, et di
immediata privation del tuo
Reggimento.

Et tutto quello che intenderai spet
tar all'honor di Venetia overo

conoscevi trattarsi al contra
rio per tue lettere, quanto
più presto potrai ne lo cer
tificarai.

In materia che non
si possi far gratia delle
condannationi dei
rettori

M. D. XX. i. i. i.
Adì xxiix Febraro
Del Conseglio
Nostro di
Dieci

Non possi alcuno delli Rettori
nostri far gratia delle condan

Li scrittori ne promettev che
siano depennate le querelle
e quelli che contrafavanno
incorrevanno in pena delli
delinquenti e li Rettori
in termine di mesi sei
debbano per li Proveditori
nostri e Patroni all' Arsenal
esser mandati debitori à
Palazzo di detta pena, nè
possano esser depenati se
prima non averanno il bollet
tino sottoscritto per quelli
Proveditori e Patroni che
si ritrovasservo nella Terra
di aver sodisfatto quanto sa-
ranno debitori.

In materia di dar
notitia alli Proved.ri
alla Sanità della
peste, che fosse nella
sua Giurisditione

M. D. X. X. V. I. I. I.
Adì XII. Luglio
Del Conseglio
Rogato di
Pregadi

Che subito, che venirà il caso
che Dio ci guardi di peste nella
Giurisditione a te' comessa sei
obligato di dar notitia di
giorno, in giorno alli Proved.ri

alla Sanità di tutto quello
che vi fosse di morbo nel
suo Territorio come in cias
cun altro luoco che tu
intendesti che fosse infetto
sotto pena de' ducati cento
de' quali sarai posto debi
tor a' Palazzo per detti
Proveditori alla Sanità se
così mancherai di fare.

In materia de'
Banditi

M. D. X X X. I.
Adì V. Agosto
Nel Cons.° Ecc.mo
di dieci

Che salua qualunque altra
parte in questa materia dis
ponente sia preso, e dichiarito e
così s'habbi a publicar in
questa Città, et in tutte
le altre Terre, e Luochi nos
tri da Terra, e da Mar, che
tutti li banditti indistinta
mente, e quelli che nell'
accidentive saranno banditi
così per li Conegli, et Mazzistra
ti nostri come per li Rettori
debbano imediate confessirsi
alli bandi loro et in quelli
perseverantemente obbedire
alle loro condannationi, il che
se non faranno, et saranno

trouati nelli Giuochi proi:
biti à loro per la forma
delle loro condannationi pos:
sino impune esser offesi, et
morti con il medemo pre
mio alli interfettori che
accusanno quelli che le
preteriteranno ecc.

In materia che li mo:
netarij che saranno con:
dannati non possino
redimere li membri
con danari

M. D. X. X. X. I. I.

Adi X. V. Marzo
Del Conseglio

Agosto di X^ci

P

rocuravai che in qualunque
condañason, che faranno li
Rettori nostri contra li mo:
netarij in pena corporal
non ci si possi metter, che
essi monetarij possino per
alcun modo redimersi con
danari non ostante ci
fosse altro in contrario, di
modo che li monetarij con
dannati com' è predetto
non possino redimersi
con danari sotto le penne
contenute nella parte di
questo Conseglio, risecata

la parte nel verso 1477 e
tutte le altre parti che
parlano de' monetarij.

In materia che li
banditi non possino
esser accettati in
casa, ne' accompagnati

M. D. X. X. X. I I.
Adi xxvi settemb.^re^
Nel Cons.^o^ Ecc.^mo^
di dieci

E' stato preso nel Cons.^o^ nostro
di dieci che qualunque persona
riceverà alcun bandito in
casa, overo in villa per qua-

d'un giorno, overo in altro
luoco, così di giorno, come
di notte, overo l'accompagna
va' con arme, overo senza
arme nelli Giuochi proibiti
per la forma delle loro
condanationi ancorche li fosse
congionto in strettissimo gra
do di parentella, quello
che lo ricetterà caschi in
pena d'esser bandito per
anni cinque di quella
Città e Territorio, e quindeci
miglia oltre li confini
e pagar debba lire cinque
cento di piccoli alla Camera
della detta Città, et similmte.

chi quelli che accompagnava è chi quelli accusava

ciadaun lire doicento de'

beni de' delinquenti se ne

saranno, se non delli da:

nari della Signoria Nostra

e se li predetti condannati

rompevano li confini et

saranno presi, star debbano

anno uno in prigion serati

et ritornino al bando et

hoc toties quoties.

Item osservavai la parte

presa del Conseglio nostro di

Diece adi 19 Zenaro 1532 in

materia delle pene statuite

contro li biastemadori la qual

parte

parte trouerai in questa tua Cancellaria.

In materia della pena statuita a quelli, che compre=
vano cose litigose

M. D. xx. x. l.l.l.

Adi xx. Aprile

Del Ill.mo Magg.r Conseglio

L'andera parte, che salue le leggi, et ordeni sopra ciò dis ponenti, et a questa materia non repugnanti, sia statui to, et preso, che se alcun

Nobile, o' Cittadino e suddi
to nostro della Città di
Venezia, e di tutte le
Terre e Luochi nostri e
cadaun altro sia chi
esser si voglia comprerà
cose litigose, così mobili
come stabili tolendo la
lite così facendo patto
dell'espeditione overo farà
patto di diffenderla aven
do in fine parte della
lite della casa aquistada
o' danari o' parimenti farà
ogni altro patto in ca
dacun altro modo così
avanti cominciada la

causa come dopoi comin
ciada, e non finida, così
di stabile come di mo:
bile et danari, et qua
lunque altra cosa
che dir, o immaginar si
possa sotto alcun color,
o ingegno, cada alla
pena di bando di questa
Città, ouero di quella Città
e loco doue auerà commesso
tal delitto per anni cinque
et se fosse Nobile nostro non
possa per detto tempo auer
beneficio, officio, conseglio
o altro reggim.to et debba
pagar ducati trecento, il terzo

de' quali sia dell'accusator
uno delli Avogadori nostri
di Comun, ovvero del Rettor
di quel loco, dove fosse com
messo il delitto, et l'altro
terzo dell'Arsenal nostro
et se' sarà Cittadino, ovvero
Avvocato non possa parri
menti per anni cinque
ne' in questa Città ne' in
altro luoco del dominio
nostro aver officio, o' be
neficio alcuno ne' meno
avvocar pagando similmte
Ducati trecento come di
sopra et cadauna vendi
tione, scritto, patto, cosi a

bocca, come in scrittura siano
cassi e nulli, et di niun
valore, come se fatti non
fossero, ritornando il tutto
nel suo pristino stato, nè
sia obligato il venditor
restituir cosa alcuna à
quello, che havesse compra
ta la lite, et similmente
cadaun atto scritto, et
patto di tal sorte fatto
avanti la presente parte
s'intenda, et debba esser
tagliato, et nullo.

In materia della pena
statuita à quelli che
venderanno alcuna cosa

più d'una volta

M. D. X. X. X. V I.

Adi XXIX Marzo

Nel Mag.co Magg.r

Consiglio

Vedendo parte che nell'auve
nire se si trovava alcun
che habbi ardimento tal frau
dolente e detestanda operatio
ne di vender alcuna cosa
più di una volta si in
questa Città nostra come
in ogni altra Città, e luo
co nostro da terra et da
mar, debba quel tale ouer

tali potendosi aver nelle
mani, imediate conosciuta la
verità star un' anno in prig
gion serato, e di pagar lire
tresento di piccoli da' esser
divisi per metà fra l'ac:
cusator, et il detentor che farà
questa osservatione, e poi com
pito l'anno della priggione
siano banditi per anni sette
di quella Città, e Territorio
dove sarà l'habitation sua
et anco dove saranno li beni
venduti, se' criminato sarà ab:
sente, citato però prima et
proclamato sia bandito per
anni sette com' è detto et li

suoi beni siano obligati
alle loro, ouero tanto da' essi
diuisi, ut supra, et l'essecu
tione in questa Città
sia commessa all' offitio nos
tro dei Cattaueri, li quali
sotto debito di sagramento
occorrendo simili casi, siano
obligati ad esequir farla
osseruar senz' alcuna gra
zia, don, o' remissione, et
nelli luochi di fuori alli
Rettori nostri di quelli, li
quali hauuto tal notitia ad
intelligenza d'ogn'uno farla
publicar et reggistrar nelle
Cancellarie loro.

Item osservarai la parte presa del Conseglio nostro di Pre:gadi adi xi febraro 1538 in materia di quelli, che si vo:gliono presentar per via di gratia, la qual parte trove:rai in questa tua Cancellaria.

In materia del lasciar condur le biave a Venetia

M. D. X X. X. X.

Adi xxi Luglio del Conseglio Nostro di X.^ci

Sei tenuto, et obligato lasciar

venir à Venetia tutte le
persone che volessero condur
per quel distretto biave
et altro vettuaglie à Vene
tia liberamente et senza
impedimento alcuno pagati
però li soliti dacij.

In materia delle pene
statuite contro
delli Falsarij

M. D. X. X. X. X. II.
Adi ult.° Novemb.re
Del Ill.mo Magg.r
Conseglio

L'anderà parte che se alcun

in questa Città e distretto
o' in alcun luoco o' terra
nostra si da' parte da'
terra come da' mar depone
rà o' farà deponer dolosa:
mente il falso in alcuna
causa così civile come cri
minale, farà produrre o'
farà produr alcun instrumento
o' scrittura falsa, sia per
qual minima causa et
importantia esser si voglia
gli sia tagliata la man
dritta e la lingua appresso
si che non possa più parlare
sinceramente la causa, to:
per la qual averà deposto

ò fatto deponer il falso, fatto
prodotto, ò fatto produr
alcun instrumento scritto
ò scrittura falsa, sarà tale
che importi la vita dell'
huomo, si in liberarlo dalla
morte, come in accoglierla
volata dar indebitam.te all'
ora gli sia tagliata la testa
e questo non ostante alcu
no statuto, legge, ordine, ò
privileggio di qual luoco do:
ue fosse commesso il delitto
al quale in questa parte
tantum sia pienamente et
toto derogato.

In materia che li Rettori

al ritorno dei loro
Reggimenti portino
in nota all' Avogaria
li bandieri per li
loro Reggimenti

M. D. X. X. X. X. IIII.
Adi X. Decembre
Del Cons.° Nostro
di X.ci con la
Zonta

L'andera parte che tutti li
Rettori nostri si da parte da
Terra, come da Mar siano tenu
ti al ritorno dei loro Regg.ti
portar in nota tutti li

banditi nel tempo delli
suoi Reggimenti con li nomi
e cognomi loro e con la
colpa del suo delitto et
espressione giorno et del
bando et quelli dar in
nota nell'officio dell'
Avogaria nostra di Commun
dove siano tenuti li doi
nodari principali a tener
due libri uno per quelli
di Terra Ferma et l'altro
per quelli da Mar notar
tutti essi banditi sotto pena
de ducati cento per cadauno
da esserli tolti per cadauno
delli Capi di questo Conseglio,

et applicati all'Armar.
Et la presente parte sia
posta in tutte le comissioni
delli proveditori electori.
In materia che non
possa esser condannato
alcuno alla galera per
minor tempo di
i mesi deidotto.

M. D. X. X. X. X. V.
Adi XXV Maggio
Del Ill.re Magg.r
Conseglio

Gaudena parte che per auttorità
di questo Conseglio sia presa

che dove nelle dette deli
berationi si dice che tutti
li Rettori nostri da Terra
et da mar et similmente li
Magg.ti e Conseggli di questa
Città debbano condannar li de
linquenti à vogar al remo
in cattena, et come in quella
detto si debba de cetero gli
detti Rettori Maggistrati et
Conseggli nostri possino condan
nar li delinquenti in loco
d'assentation di bando, prig:
gione, confini, et altre con
dannationi che meritassero
citra penam mortis in vogar
al remo alla cattena per

quel

quel tempo che a' loro Rettori
parerà non potendo esser con
dannati per minor tempo
di mesi disdoto.
Nè possano gli detti Rettori
Maggistrati, consegli et alcun
di loro deputati per le
dette loro condannationi
a' quelli che condannevanno
in galera salario, over emo:
lumento alcuno più di
quello che li sarà deputa:
tato per li Provveditori
e gli tre deputati sopra
l'armar, non derogando per
la presente parte della deli
beration fatta nel Maggior

Conseglio li 28 Nov.re passato
in materia delli ladri di
esser puniti per li SS.ri di
Notte con tagliarli le
orecchie, et il naso, accio
siano meglio conosciuti,
alli quali SS.ri di Notte sia
anco aggionto libertà
oltre la detta punitione
di poter anco condannar
di vogar al remo alla catte
na in galea per quel
tempo che li parerà rimanen
do nel resto la detta deli
beratione de 20 Maggio 1592
nel suo vigor, et robbor in
tutte l'altre parti sue.

douendo la signoria nostra
sotto debito di sagramento
far dar a' quella la debita
osseruatione.

In materia che li rettori
non possino tener à
battesimo, o' cresima
figli delli sudditi
a' loro reggi: com' è
anco prohibito a'
suoi curiali

M. D. X. X. X. X. V. I.

Adì X. V. III Maggio
nel conseglio
nostro di
Pregadi

L'anderà parte che per
auttorità di questo Conseglio
sia deliberato che alcun nostro
Rettor, Provedr. o altro Rappre
sentante nostro, che però tem
pore si ritrouerà in alcun
Reggimento così da Terra
come da Mar, ouero alcuno
della Corte, et famiglia sua
non possa tener, nè far te:
ner per sè a Battesimo ouero
a Cresima nel Reggimento suo
nè in altro luoco figlioli
di alcuna persona et sia
chi esser si voglia, sotto pe
na de D.ti 400 da esser tolta
per cadauno delli Auogadori

nostri di Commun senz' altro
Conseglio a' quelli, che contra
faranno all' ordine presente
delli quali siano dati ducati
cento a' quello, che darà
la denoncia, da' esser tenuto
secreto, et il restante sia diviso
giusto la forma delle leggi
nostre.
Et sotto l'istessa pena non
possino li Rettori nostri
nè cadauno della Corte, et
famiglia sua tuor per com
pare alcuno a' Battesimo
ò Cresima delli proprij loro
figlioli che sia della Terra
ouer Territorio del loco, doue

si ritrouevanno in Reggim.^to^
olr la presente parte sia
posta nelle Comissioni di
tutti li Rettori.

In materia della
penna à quelli che
comettevano alcun
delitto in luochi
sacri

M. D. XXXXVII.

Adi XXVI Luglio
Del Conseglio
Nostro di
Pregadi

L'anderà parte che per auttorità

di questo Conseglio sta preso et
fermamente statuito che li
delinquenti, che nelle Chiese
et Cimiterio suo, et parimenti
nelli Tempij, e luochi sacri
delle Città, Terre, e luochi
del Dominio nostro, così da
Terra come da mar commette
ranno alcun delitto, per
il quale debbano esser puni
ti di minor pena, che di
bando, ò di servir alla ga
lea in catena per il
tempo che alli Rettori et
Giusdicenti nostri parerà
conveniente alla Giustitia
secondo la qualità del delitto

et oltre tutte le altre pe
ne siano tenuti, et astretti
alla sodisfatione, e spesa che
si farà per reconciliar la
chiesa, et luochi consacrati da
loro uiolati et proffanati com'
e' conueniente.
Item osseruarai la parte presa
del Cons°: Ill^{mo} di Pregadi adi
4 sett^e. 1549. in materia che
li officij che saranno rinoncia
ti in mano delli Rettori l'elle
tione spetti alli successori che
si eleggeranno doppo il tempo della
rinoncia, la qual parte troverai
in questa tua Cancellaria.
In materia che li

cingani non possino
stare nelli Luochi
del Dominio suo

M. D. C. L.
Adi XXI. decembre
Del Conseglio
Sotovo di
Liegadi

L'anderà parte che per auto:
rità di questo Conseglio sia
comesso a' tutti li Rettori
nostri di Terra Ferma che
per l'avvenire per modo
alcuno non debbano far più
patenti, ne' in voce dar licenza

ad alcun vagabondo di poter
venir a' transitar nel Domi
nio nostro ma che in
termine di giorni dieci
debbano al detto man:
darli fuori delli Territorij
loro, ne' per l'auuenire se
gli potrà per modo alcu
no dar licenza se non
per deliberatione di questo
Conseglio.

In materia che li
Rettori non impedi
cano alcuno che
voglia comprar biave
per condur a
Venetia

B

M. D. L. I.
Adì XXV Agosto
Nel Cons.° Nro
di Pregadi

Si

S'intende parte che alcuno
delli Rettori nostri non
possa sotto alcun pretesto impe
dir quelli che vogliono com
prar nelli Territorij loro biave
di qual sorte si voglia per
condur in questa Città nostra
sotto pena de ducati cento
per ogni fiata che contrafa
ranno al presente ordine
nostro.

Locum Secretarij la parte

presa nel Conseglio nostro di
Pregadi adi 12 decem.bre 1551
in materia de contrabandi
ogli e saponi, la qual pte
troverai in questa tua
Cancellaria.

In materia che li Rettori
non possino condanar
i delinquenti in pena
corporal e pecuniaria

M. D. L. I. V.
Adi 10.o Agosto
Del Con.o Xci
di X.ci con
la Zonta

q'andarà parte che non si possa
più per alcun Rettor nostro,
nè Maggistrato di questa
Città far alcuna condannatio
ne per la quale si condanî
alcuno in bando, galia
priggione, ò in altra pena
corporal ò veramente in
loco delle prefatte peñe
in suma alcuna di da:
nari, nè che condanni al
cuno in danari, e se in
bando, priggion, galia, ò
altra pena corporal in:
sieme con riservation di
grazia, mà debbano far tal
sentenze sue sì come per

giustitia le pareva ò in danari solamente, ò event.te in altre pene corporal secondo li casi che occorrevanno acciò che quelli si sentissero aggravati, e che si possino appellar per le leggi nostre, possino in l'appellation andar alli Giudici ò civile, ò criminali secondo la qualità delle sentenze che sarano fatte.
Non doveva però intendersi quando alli Giudici pareva di far che alcun offeso fosse rifatto di qualche

lico dano per quanto im:
portarà il danno, si che con
pena pecuniaria non si possa
accompagnar pena corporale
con riserratione di gratia
et appellandosi alcuno delle
sentenze delli predetti
Rettori, et Maggti non si
possino esequir esse sen:
tenze se non dai giorni
doppo fatte in questa
Città et fuori giorni
quindeci in Terra Ferma et
da Mar dentro del golfo me
si doi et fuori del golfo me
si quattro accio che il con
dannato abbia tempo di

poter andar al Giudice di
appellatione.
Essendo nuovamente risolto al
reo accusato non sia astretto
a' pagar spesa alcuna sotto
pena di privatione delli
suoi officij a' tutti quelli
partecipanti di tali spese
eccettuando le condañationi
de' proclami del portar ar
mi, le quali si possono
permutar con danari non
dovendo però li Rettori d'
essi haverne alcuna parte
et ogni sentenza o' atto
che si facesse contra l'ordi
ne presente sia di niun

valor et li Capi di questo Con
seglio, ò li Avogadori di Com
mun, alli quali sarà fatta
conscienza, debbano tagliarli
senz'altro Conseglio sotto
debito di sagramento.
Et la copia della presente
parte sia mandata alli Retto
ri nostri et posta nelle sue
Comissioni et etiam nelli
capitulari delli officij di
questa Città, a' fin che le sia
data la debita osservatione.

In materia che non
possa esser condannato
alcuno alla galera
per tempo di

7

anni dodeci

M. D. L. V. I. I. I.

Adi XV Genaro

Nel Cons.° Ill.mo

di Pregadi

L'andera' parte che per auto
rita' di questo Cons.° sia
prcio et fermam.te deliberato
che da esser per qual si
voglia deliqŭente vostro
si da Mar come da Terra
non se ne possa esser con
dannato alcuno a vogar
in ferri nella galea de'
condanati per piu tempo

che per anni dodeci il qual
tempo compiuto l'amontar
delle drappi che accevano
accusi si farà molto più
lungo restando ferme tutte
quelle altre condanna=
tioni che nelle parti de
condañati e dichiarito nel
qual tempo, e la Signoria
nostra potrà dalli condan
nati ricever quel benefficio
et servitio che riceveva
il benefficio di detta gale
ra, et li condañati con
la speranza di acceu dà
finir una fiata il tempo
delle loro condannationi

scriveranno più pontam.te
et con l'animo più quieto.
Della qual deliberatione
ne' sia dato notitia alli
Magg.ci di questa Città et
alli Rettori nostri da Terra,
e da Mar, et posta nella
Commissione de' successori.

In materia che li Ret:
tori faccino le sue
sentenze con l'al:
: ternatiua

M· D· L X· I·
Adì xxi· Zugno
Nel Cons.o Pro
di Pregadi

T'andera

l'andera' parte che sia aggionto
alla deliberation sopradetta de'
di' 14 Zenaro 1558 che tutti
li Rettori, che nell'avvenire
non faranno le sentenze
con alternative debbano es
ser mandati debitori a' Pa:
lazzo dalla Camera nostra
dell'Armamento de' ducati
dieci per ogni fiata che con:
trafaranno non potendo esser
depennati, se prima non have
ranno quelli intieramente
pagati, e questo per la spesa
che si fa in rimandar li con:
dannati alli Giudici loro
primarij, perche li commettino

la pena della galera secondo
le leggi, quando però dalli
cinque Nobili nostri depu
tati sopra le galere de'
condannati saranno conosciu:
ti inabili essendo di più
detti Rettori al ritorno lo
ro obligati andar all'offitio
dell'Armamento, et farsi far
fede sottoscritta almeno per
uno delli Illri. nostri di
quello d'aver esequito l'
ordine predetto e presentan:
dola poi al Sermo. Segrio. nostro
Alvise Zamberti deputato alle
Voci, la quale se da detti Ret:
tori non gli sarà presentata

non gli possa da quello esser
fatto il bollettino d'andar à
Capello.
Et della presente deliberatio
ne sia dato auuiso a' tutti
li Rettori da Terra, et da
Mar, et registrata nelle Commissioni
per la total osseruantia sua.
Item osseruarai la parte pre
sa nel Cons.° nostro di X.ci
a' 8 marzo 1563. in materia
che li Rettori, et Rappresentanti
nostri non mandino alcuno
alli Capi del Cons.° nostro di
dieci, se' prima non gli auui
sarano la causa che gli muoue
a' mandarli la qual parte

troueuai in questa tua Canc.^lla^
In maniera che non
possa esser speso el da
naro deputato
alla Cecca

M. D. L. X. X. V. I. I.
Adi XXII Marzo
Nel Conso^o^ Nro
di X^ci^ con la
Zonta

Et da mo sij preso, che non
possi esser scritto ad alcun
Rettore che non scriue in
alcun modo, ò ordine che
se gli dia delli danari spet:

tanti alla Cecca nostra ser
vion per questo Conseglio et
se' fosse scritto sotto parole
generali che sarebbe a' di
re di ogni' sorte di danari
spettanti ad essa Cecca co:
me di sopra, la qual non
si possa ordinar, ne' dispo:
ner se non con parte spe:
cial di questo Conseglio.
De' che ne' sia dato auuiso à
tutti li Rettori nostri e posta
nelle Comessioni de' successori
acciò che così sia da' cadauno
d'essi inuiolabilmente osseruato.

In materia de' banditti
che rompendo li Con:

Che fuggiono d'un
Territorio nell'altro

MDLXXVII
Adì xxiii Agosto
Nel Cons.º Ill.mo
di X. con la
Zonta

L'anderà parte, che quando li
mal banditi fuggendo da
un Territorio di alcun no-
stro Rettor possino esser segui-
tati et presi anco nelle
Territorij d'altri nostri Ret-
tori che confinasseno col Ter-
ritorio di donde fossero fug-

giti senza che si possa procedere
contro quelli, che li sequestra:
vanno o' prendevano di
violata Giurisditione.
Dovevano però esser obli
gati quelli che prendevano
tali banditi di consegnarli
nelle forze del Rettor sotto
la Giurisdit.ne del quale fos:
sero presi da' esser per lui
fatti diligentem.te custoditi
custodir, fino che da' questo
Cons.o sarà ordinato quello
si doveva far delli veneti:
ti alle Case del qual debba:
imediate con il Rettor, che
li haveva nelle mani, come

quello dal quale saranno
stati banditi, dar avviso
et particolar informat.ne
del successo e della colpa
e qualità del bando del ver:
tento, acciò che si possa deli:
berar quanto sarà conve:
niente alla giustitia essendo
obligati li detti Capi il p.mo
giorno che si chiamerà questo
Cons.o espedirlo per la pri
ma cosa che si haverà da fare.
quelli che ciascun.te seguiteran
no e che prendaranno come
di sopra tali banditi fug:
giti da un Territorio nell'al
tro habbino le taglie e

72

beneficij dechiariti alla con:
danation del vertente.
Et la presente parte sia Pu:
blicata in questa Città so:
pra le scalle di San Marco
e Rialto et mandata à
tutti li Rettori, perche la facino
publicare, et osservar, et sia
anco stampata per maggior
intelligenza di cadauno, et
reggistrata nelle Comissioni
dei Rettori che partiranno.

Nel tuo ritorno à
Venetia consegnerai
al Cons.° di X.ci le
sottoscritte scritture

B

M·D·C·X·X·V·I·I·I·

Adì ix Marzo

Nel Cons.° Ecc.mo

di X: con la

Zonta

A

E quando tornerai a Venetia
sei tenuto di presentar per
inventario alli Capi del Cons.°
di Dieci tutti li tuoi reg:
gistri lettere et altre
scritture publiche in mate
ria secreta, se ne haverai
alcuna per sorte che spetas:
se al Stato e ciò sotto pena
di perpetua privatione di
tutti gli Officij e beneficij

nostri. *

Doverai pure tenere a parte
tutte quelle lettere e Com:
missioni secrete che si facan
no dare così da questo Con:
seglio come del Senato et
similmente quello che scri:
verai in dette materie secrette.

Farai osservare la parte
presa nel Cons.o Ill.o di Pregadi
adì 9 Marzo 1581. in materia
delle lettere di possesso de
Beneficij Ecclesias.ci la qual
parte troverai in questa
tua Cancellaria.

In materia che li Processi
ad inquirendam siano ple

sentati alli Avogadori
nel fin del Reggim.to

M. D. L. X. X. X. I I.
Adì xxiv. Marzo
Nel Ill.mo Magg.r
Conseglio

Tutti li processi nevam.te forma
ti contra di qualunque ad
inquirenda nel tempo del suo
Reggimento, sii tenuto in
termine di giorni quattro
da poi, che sarà gionto à
Venetia presentar, e dar alli
Avogadori nostri di Comun
non tenendo appresso di sè

ne' facendo tener alcuna
copia se non le condanna
tioni scritte ordinatam.te in
un libro il quale sia la:
sciato alla Cancellaria del
suo Reggim.to sotto le pene
à lei, ò suoi ministri con
tenute in detta parte.
Item osservarai la parte
presa nel Cons.o nostro di
Pregadi adì 15 sett.e 1595: in
materia che li Rettori non
possino dar danari antici
pati à stipendiati et à
salariati la qual parte trove
rai in questa tua Cancellaria.
In materia delle date

soldi per lira che
si devono scoder de'
contrabandi e confis:
cationi per le
Convertide

M. D. C. XXXXVI.
Adi XXIII. Febraro
Nel Cons.o XXo
di Pregadi

L'andera parte che il detto
Monast.io delle Convertide della
Zuecca hauer debba in au
uenire di tutti li contrabandi
che dal p.mo di marzo prossimo
in poi saranno espediti così

per li Conseglj Magg.ri et offi
cij di questa Città, come da
qual si voglia Rettor, Provved.re
o' altro Giusdicente di ogni
qualità, et conditione del
Stato nostro di Terra Ferma
soldi due per lira et il
medemo haver debba da
tutte le confiscat.ni, che si
faranno da cadauno de' so:
pradetti Magg.ri Conseglj Ret
tori et Giusdicenti in cadau
luoco non compresi però
li beni de' ribelli.
Et per l'essattione di questo
danaro sia concessa auttorità
al Collegio di poter di tempo

in tempo dar quelli ordeni
et far quelle provisioni che
saranno necessarie, onde le
Monache sudette possono con
seguir il frutto della pnte
gratia senza diminutione
ò fraude alcuna.

Facim osservarai la parte
presa nell'Ecc.° Coll.° con
l'auttorità dell'Ecc.° Senato
a' 10 Marzo 1593: in mate
ria dell'essattione delli due
soldi per lira concessi alle
povere Convertide della
Zudecca la qual parte trove
rai in qsta tua Cancellarià.

In materia di banditi et

Delegati.

Relegati

M. D. L X X X X V I I.

Adi XVII Zugno

del Cons.° Ecc.mo

di Dieci

L'andera parte che sia fatto
Publicam.te proclamar sopra
le scale di S. Marco, e di Rialto
che dal giorno presente in
poi venirà a manifestar alli
Capi di questo Cons.° alcun
bandito, o relegato così da
questo come con l'auttorità
di suo, come d'altri Conseglj
e da Rettori di fuori et Magg.ri

di questa Città il quale stij:
et camini in Venetia et suo
distretto con far saper insie:
me in che loco egli habbi
ricapito oltre l'esser tenuto
secreto capitato, che sij il
reo nelle forze per mezo suo
ò per opera della Giust.a con
seguirà imediate beneficio
di liberar un bandito, ò
relegato di bando, ò relegat.e
eguale ò inferiore alle sue
condanationi di quelli che
saranno per l'accusa ritenti
insieme con le taglie, et essen
dovi più taglie habbia la ta:
glia maggiore giusta le leggi

contra, poi quelli esser di
qual conditione esser si voglia
che contra' haverli dato ri-
capito, o' favore in qualun-
que modo si debbano esequi-
re le leggi altre volte poste
in materia di quelli che dano
ricapito a' banditi.
Che se' il bandito che haveva
contrafatto al bando capitava
nelle forze sia esequito con-
tro di lui le sue sentenze
ma' non potendosi havere
siano esequite contra di lui
le pene in materia di con-
trafattione di bando.
In materia che li Rettori

debbano Publicar le sententie che faranno nelli Luochi Publici

M. D. L. X. X. X.

Adì viii Luglio

Del Cons.° Ill.mo

di dieci

Per leuar molti inconuenienti che seguono d'intorno alle pu: blicationi delle sententie che uengono fatte dalli Rettori nostri così da Terra come da Mar però.

L'anderà parte che non possa per l'auuenire alcuno delli

Rettori notori da' Terra, e da'
Mar Publicar le sue senten
ze nella Caniera, come si
e' accostumato di far fin
ora, ma' tutte esse senten
ze siano Publicate nelli
luochi Publici ne' s'intenda
no esser validi se' non
saranno state Publicate com'
e' predetto douendosi mandar
la copia della presente par
te a' tutti essi Rettori per
la sua inuiolabile essecu
tione e da' qui in poi veggasi
trata nelle loro Comissioni.

In materia de' ban:
diti et Relegati

M. D. L. X X X X V I I

Adi XVI Ottobre

Del Cons.o Ecc.mo

di Dieci

Acciò che la parte presa
in questo Conseglio à 12 giugno
prossimo passato in proposito
di purgar questa Città et
suo distretto dalli banditi
e relegati che ardiscono di
viver e praticar in quella
et nei contorni habbia piu
facile et inviolabile la sua
essecutione sia dichiarito con
forme alla mente di esso
Conseglio, che quello, ò quelli

che hanno hauuto, ò haueuano
in uigor di detta parte uoce
ò facoltà di liberar banditi
di bando equale, ò inferio
re, ancor che quello, che han
no hauuto, ò haueuanno in
uigor di detta parte uoce, ò
facoltà di liberar banditi di
bando equale, ò inferiore ancor
che quello, che si haueua à
liberar non hauesse li re:
quisiti delle leggi, alle quali
in tal caso non sia sottoposto.
Treuiz osseruarai la parte pre
sa nel Conseglio Nostro di
dieci adi 16 febraro 1598: in
materia che alcun Prouedi:

General così da Terra come
da' Mar, ne' meno altro Ca
pitanio, Reggimento, ò Publico
Rappresentante nostro non
possa senza ordine espresso di
questo Conseglio conceder salvi
condotti, nè assicurar per
qual si voglia tempo, nè in
voce, nè in scrittura alcun
bandito per questo, ò per al:
tro Conseglio, ò Maggistrato di
questa Città, ò Rettor di fuori
sotto le pene, e conditioni
contenute nella presente parte
et li salvi condotti overo assi
curationi de' banditi in
qualunque modo fatti da'

loro siano nulli e di niun
valore, come fatti non
fossero, ma' siano esseguite
contra di loro le sue senten
ze, la qual parte trouerai
in questa tua Cancellaria.
Parimente ouerouerai la parte
presa nel Conseglio nostro di
Pregadi adi 10 febraro 1598
in materia de' fuochi forche
mi tanto piantati come pas:
colini la qual parte trouerai
regg.ta in questa tua Cancellaria.

In materia della
ricceuuta del danaro

M. D. C. C. C.

Adì xxvi settembre.
Nel Cons.° Ser.°
di Pregadi

Gli denari, nevamente che si
mandano dalla Cecca nostra,
et da' altri officij e Magazi=
vati di questa Città a' Regg.ti
nostri da Terra, e da' Mar per
pagar Armate, Militie, e qua
lunque altra spesa da' farsi
per conto della Signoria Ser.ma
si debbano consegnare in groppi
ben conditionati e bollati con
sigillo di San Marco, e delli Corrie
ri e depositarij, per Cassa de' quali
passerà l'espeditione di essi da:

nari et con le fatture inclu
se douendo dui Pagganti
nostri far li pagamenti nelle
medesime raccolte sotto pena
contrafacendo di perder il da
naro in altra raccolta esbor
sato, e' dieci per cento di
cadauna sorte di raccolta
da' esser dato all'accusator
qual sara' tenuto secreto, et
oltre di ciò saranno publicati
nel Maggior Consiglio.

In materia, che li Rettori
non possino conceder
salui condotti

M. D. C. L. L.

Adi xx. decembre
Nel Cons.o Ecc.mo
di dieci

L'andera parte che tutti li sal
ui condotti che sono stati di
tal modo concessi fino al pre
sente giorno da' Rettori nostri
a qual si voglia persona bandi
ta da' questo Cons.o di qual si
voglia sorte di bando, overo
con auttorità o per delegatione
di esso, et medesimam.te dal Cons.o
di quaranta al Crim.l tutti s'in:
tendano tagliati et annullati
come se fatti non fossero et
occorrendo proclamar alcun

bandito come di sopra volen
dosi esso presentar debba per
il bando che havesse havuto
da' questo Conseglio, o' con l'
auttorità, o' per delegatione
di esso far dimandar il sal
uo condotto a' detto Conseglio
nostro di dieci solamente
e per li bandi del Cons.° di 40
al Criminal far ricever il
salvo condotto a' detto Cons.°
di 40 al modo, che da' esso
vien osservato et se' per
l'avvenire alcun Rettor
concederà contra la forma
della presente parte alcun
salvo condotto a' chi si sia

oltre l'esser nullo cadi
uno dettore in pena de
ducati mille da essergli imme
diate tolti per cadauno de
Capi di questo Cons.° et Avoga
dori di Comun giusto la par
te di questo Cons.° sotto li
Novembre prossimo passato, sia
no privi li Cancellieri che no
tareno li detti salarii condotti
di poter essercitar più per
anni dieci Cancellieri et quello
che haverà havuto il salario
condotto da qual si voglia Ret
tore et anderà a presentarsi
poi esser egli et esequita la
sua sentenza come è notato

nella frattione del suo Con
fine.
Tutti li presentati fin'ora
contra la dispositione della
presente parte alle purgazio
ni di qual si voglia Rettore
ò Reggim.to nostro habbino termi
ne otto giorni di tornar alli
loro bandi doppo la Publicat.e
fatta in questa Città douen
do esser fatti compagnar dalli
ministri di doue fossero sta
ti scacciati.
Che della presente deliberatione
sia mandata copia à tutti li
Rettori nostri da Terra, e dà
Mar, et sia essa posta in tutte

le loro Comissioni per la sua debita osservanza.

In materia delle lettere di possesso de' beneffi cij Ecclesiastici

M. D. C. V.

Adì x. Zugno
Nel Cons.o Ecc.o
di Pregadi

L'andera' parte che si come in quella, che ~~del~~ 1581 particolar: mente e' statuito che al ritorno di cadauno delli Rettori in questa Citta' non possino andar à capello se non porteranno fede di aver

la detta parte intieram.te e
com'è conueniente esseguita sarà
loro irremissibilm.te proibito l'an
dar a' capello.

Et da mo' sia preso che con
l'auttorità di questo Consiglio
sia espressam.te commesso al fed.mo
Flaminio Barbaro seg.o deputato
alle Voci che debba pontualm.te
osseruar circa l'andar a' ca:
pello delli predetti Scrittori
quanto per l'antedetta parte
e' statuito sotto irremissibil:
mente pena della priuation
del suo Carico.

In materia della riceuuta
del danaro

M. D. C. V.

Adì xxvii settemb.re

del Cons.o Xo

di Pregadi

Che cosi dalla Cecca nostra
come da tutti li Magistrati
che hanno carico di espedir
danari à Publici Reggim.ti nostri
da Terra e da Mar per pagar
militie, armate per fabriche
et per qualunque altra spesa
da farsi per la Sig.ria Nostra
siano per lettere di quel Ma
gistrato che ne' haverà il Carico
inviati essi danari in gruppi
bollati, et ben conditionati.

ad essi Raggiuntanti nel modo
istesso che per la suddetta
parte 1602: 26 Sett.re e' dichia
rato non potendo per alcun
modo, ne' sotto qual si vo
glia pretesto imaginabile
esser consegnati li denari pu
blici in groppo, o' fuori di grop
po a' persone particolari in
questa Città per esser dati
a' detti Raggiuntanti e questo
per ovviare a' quelli inconve
nienti che s'intende esser
alle volte occorsi per tal cau
sa si che la med.ma valuta
d'argento secondo ch'e' data
fuori della Zecca, capiti ad essi

Rappresentanti nostri li quali
sotto le medesime pene di
chiara la suddetta parte
debbano far li pagamenti
nell'istessa qualità che rice-
vevanno e non altra sorte
di qualità.

Item osservarai la parte presa
nel Conseglio nostro di X.^{ci}
adì 19 Nov.^e 1605. in mate-
ria de' Corrieri de' Rettori da
Terra et da Mar la qual p.te
trovevai reggistrata in q.ta
tua Cancellaria.

In materia delli due
soldi per lira spettanti all'
Ospedal della Pietà

N.° 8.

M. D. C. V. Iii.
Adi v. Aprile
Nel Cons.° X.mo
di Pregadi

Landera parte che à gloria del
Signor Dio, et ad honor Publico
per conservatione di così esemplare
e pio luoco, sia concesso all'Os:
pedal della Pietà, il med:mo che
a 26 Febraro 1596 fu concesso al
Monastero delle Convertide della
Zudecca, cioè che il detto Ospe
dal della Pietà haver debba
nell'avvenire di tutti li contra
bandi che dal p:mo di Maggio pros:mo
in poi saranno espediti, così per

li Conseglj Maggistrati et offitij
di questa Città come da qual
si voglia Rettor Proveditor ò
altro Giurisdicente di ogni condi
tione dello stato nostro di
Terra Ferma soldi doi per li
ra da esser estratti da tutto
il cumulo, prima che si faccia
altra distrattione, et il medemo
et nell'istesso modo haver
debba di tutte le confisca
tioni che si faranno da cias:
cheduno de sopradetti Maggis.
trati Conseglj Rettori et Gius.
dicenti in cadaun luoco non
compresi però li beni de ribelli:
et l'essecutione di questa

87

parte sia concessa sua con-
ceria auttorità al Collegio
di poter di tempo in tempo
dar quelli ordeni et far
quelle provisioni che saranno
necessarie onde l'ospedal sudetto
possa conseguir il frutto della
presente gratia senza dimi-
nutione o' fraude alcuna

In materia de banditi
revenenti per contrafa-
tion di bando

M. D. C. LX.

Adì xxvii sett.re

Nel Cons.o Ecc.mo
di Dieci

L'andera parte che conforme
a quanto fu deliberato con il
predetto siano tenuti li Capi di
questo Conseglio nelli casi da
quello espediti, et li Avoga
dori nostri di Comun per li
medemi casi, et per li altri
dei Conseglj, Maggistrati di q.ta
Città, et dei Reggimenti di fuori
di haver fatto dar essecutione
alle sentenze che saranno
fatte contra li rei presi, et
consegnati nelle forze di
questa Città, con obligo quan
do li Capi, et Avogadori uscivan:
no di Maggistrato di dover por
tar una fede gl'Avogadori

delli Nodari primarij dell'Auo
garia et li Capi delli Segreta
rij di questo Conseglio di acco
nel loro tempo essequito
il presente ordine consegnan
dolo al fed.mo Flaminio Barbaro
seg.rio deputato alle Voci et
suoi successori senza la qual
non li sia fatto il bollettino
ne' possano andar a capello
per modo alcuno ne' esser
Ballotato in qual si voglia
officio, Reggimento, Conseglio
o' Collegio, potendo ogni uno
far la conscienza di tal trans:
gressione et l'ellettione resti
nulla et di niuno valore

sotto pena al Seg.^o deputato
alle Voci che contrafacesse
di privatione del suo Carico
et di pagar del suo le taglie
contenute nelle sentenze
delli rettori come di sopra
la qual pena sij immediate
mandata ad essecutione con:
tra di lui per ogni uno delli
Avogadori nostri di Comun
senz' altro Conseglio.
quanto poi alli rettori ex
conseguati nelle forze dei Reggi
menti di fuori non debba
il Seg.^o deputato al Carico delle
Voci far ad alcun dettore
il bollettino di uno delli no:

dalli Ministri dell'Avogaria di
haver fatto essequir le senten
ze contro tutti li banditti ver
tenti sotto li loro Reggimenti
dovendo tutti li Rettori al loro
ritorno in questa Città portar
alli Nodari predetti una fede
delli Cancellieri delli Rettori
medesimi sottoscritta dal Rettor
suo Collega overo suo successore
con giuram.to che siano state
essequite le sentenze come
di sopra.
Oltre di ciò li Rettori che non
essequiranno le sentenze siano
mandati debitori a' Palazzo di
quanto importaneo le taglie

di quelli banditi vententi
contro li quali non havessero
eseguite le sentenze.
Ne' possano li Capi di questo
Conseglio dar licenza ad alcu
no che non havesse osservato
come di sopra sotto pena
al Segº deputato alle Voci com'
e' sopradetto: ma' in caso che il
ventento supplicasse di esser
venduto overo si appellasse
per disordine habbia tempo
quindeci giorni di presentar
la sua supplica, sempre che
voglia esser venduto, et poi due
mesi a' fuori ispedirse da' poi
la sua ventenzione, doppo il

qual tempo non si possa né
dalli Capi né dalli Avoga:
dori, uniti, e separati conceder
proroga di sorte alcuna, mà
debba im̃ediate esser esequi
ta la sua sentenza con li
modi, strettezze, e pene alli
Capi, Avogadori, Rettori, et seg.[rio]
che si contengono nella pre
sente deliberatione.
Debbano li Rettori nella Giuris
ditione de' quali fosse ventento
alcun bandito far esequire
le sentenze sotto tutte le
pene sopraccritte.
Et la presente parte non possa
esser derogata in conto alcuno

imaginabile, ne' altramente ris
formata, interpretata, ò di
chiarita, se la parte non
sarà posta, e presa con li
cinque sesti delle ballotte
di questo Conseglio.
Et sia mandata à tutti li
Rettori da Terra, et da Mar
et posta nelle loro Commis:
sioni per l'avvenire, per la
sua debita osservatione.

In materia delli delegati
che partono dalli con:
fini delle loro delegat^ne

M. D. L. X.

Adì XI. settembre.

Nel Cons.° Ecc.° di Dieci

Che

L'anderà parte che tanto al presente, quanto anco nell'avvenire li Rettori, e Rapp.ti nostri dove sono, e saranno relegate persone di qual si voglia conditione, et per qual si sia Conseglio Reggimento o Publico Rapp.te o Magg.to sempre che haveranno fondata notitia che alcun relegato nella sua Giurisditione sia partito dalli Confini che li sono prescritti, debbano farle publicar nelli luochi soliti incorso nella pena del bando, et altro

come dall'istessa sentenza
et dalle leggi in tal proposito
e' particolarm.te disposto dando
imediate con lettere avviso
alli Capi di questo Cons.o con
la copia dell'istessa publicat.e
la qual sia medesimam.te per essi
Capi fatto anco publicare in
questa Città a' notitia di cadauno
potendo nondimeno inanzi tale
publicat.e essere li trasgressori
delle leggi, et loro relegationi
fuori delli Confini impune
offesi, et morti con li beneffi
cij, e taglie a' captori, o' interfet
tori, che dalle leggi sono prescritti.
Et la presente parte sia mandata

alli Rettori, doue si trouano re
legati, et posta nell'auenire
nelle Commissioni di tutti li Ret
tori da Terra, et da Mar per
la sua debita osseruatione.

In materia de sposalitij
e nascimenti de Nobili
che seguiranno di fuori

M. D. C. X.

Adi XV decembre

Nel Cons.o Nostro
di Dieci

Che essendo tenuti li Nobili Nos.
tri habitanti in questa Città, et
quelli, che habitano anco nelle

Terre dello Stato nostro d'ar
in notte alli Rettori nostri
dei Luochi li nascimenti,
et sponsalitij, che seguono nel
la loro Giurisditione nel ter
mine d'un mese mandando
il processo poi alli Avogadori
di Commun et come nelle leggi
1516. l'istesso sia statuito che
facino li Rettori a' quali nasces
sero nel Regg^to alcun figliolo
e seguisse alcun sponsalitio facen
do formare il processo nel ter
mine sopradetto per il Collegio
loro o' Rettori vicini non haven
do Collegio se non de' suoi Cancel
lieri, secondo alcuni hanno osser-

nato di pace. et subito mandar
essi processi alli Accogadori
nostri di Commun predetti douen
do poi essi li Nobili come
essi detenir nel termine di
un mese doppo il ritorno suo
a Venetia dar in nota essi
nascimenti et sponsalicij all'officio
dell'Accogaria et far la proua
solita et ordinaria in detto Officio.

In materia de
galeoti sforzati

M. D. L. X.

Adi xiv. Febraro Nel
Conseglio Nostro
di Pregadi

siano espressam.te obligati tutti
li Rettori di Terra Ferma come
anco li Magg.ti di questa Città
niuno eccettuato mandar li
condannati alla Camera dell'
Armam.to et à Capi dà Mar, ò
sopra comiti; si come à grave
pregiuditio del servitio Publico
et del particolare è stato dà
certo tempo in quà contro la
forma delle leggi introdotto
~~tanto~~ pena alli Capitanij, ò Caval
lieri che li accompagnarevo di
ducati dieci per testa, et li
Officiali d'esser condannati di sdotto
mesi in galera con li ferri
alli piedi, et altretanti alli

Aguzini

Aguzini overo alli Officiali
che li riceverano contra l'or-
dine sopradetto.
Et della presente deliberat.ne
ne sia mandata copia a' tutti
li Capi da Mar, sopracomiti, et
a' quelli officiali di q.ta Città
et Reggimenti di fuori, che han
no Criminale, accio che da
cadauno le sia data la debi
ta essecutione, co porta anco
nell'accrescere nelle loro
Comissioni, sotto pena al Fed.mo
Flaminio Barbaro deputato
alle Voci, che facesse l'espedit.e
delle Comissioni sopradette senza
questa parte de' ducati cinquanta

per cadauno da' esseoli irre:
mensibilm.te tolta da' cadauno
delli sopradti Pron.ri e deputati
al Colleggietto.
Item osservavai la parte
presa del Cons.o nostro di
Pregadi adi 12 ottobre 1611. in
materia che non si possa far
essecutione alcuna sopra ani
mali bovini dell'Istria et
della Terra Ferma, la qual pte
trovarai in qta tua Cancellaria.

In materia che li Rettori
non possino liberar alcun
confinato in priggione,
se non passato il tempo
della sua condanna

M. D. C. L. I.

Adì XIII. Febraro

Nel Cons.o Ecc.o

di Dieci

P

Che andera parte che non possa de cetero nessun Rettor, che tornerà dal governo delle Città e Terre nostre andar a capello né esser provato ad alcun Offitio, Conseglio, Magg.to o Regg.to se non porterà con le altre fedi, e bollettini ordinarij una fede con giuramento di mano propria del Rettor suo Collega et del suo successore, il Fed.lis nostro Seg.rio alle Voci di non

haver liberato alcun confi
nato in prigione, cosi ince.
ncora, come a' tempo nell'
avvenire della sua condanna
espresso, et dechiarito, ne' pos:
sono li Consiglieri, o' Capi sotto
debito di sagramento conceder
ad alcuno, che non portasse la
detta fede licenza di andar a'
Capello ne' di esser portato co:
me di sopra sotto nessun co:
lor, o' pretesto, ne' per uno, ne'
per più Consegli, et sotto pena
al seg.° alle voci deputato di
perder il suo salario di anno
uno sempre che assentisse circa
il presente ordine nostro, ne'

gono la presente parte e non
suspesa interpretata alterata
né fatto di essa gratia ad alcu
se non con li cinque sesti di
questo Conseglio.
Et la presente sia mandata à
tutti li Rettori nostri da Terra
quale la facino reggistrare nelle
loro Cancellarie, e da' quei à
dicetro sia posta nelle Commissioni
di tutti li Rettori da Terra pred.ti
per la sua debita essecutione.

In materia di quanto
hanno da osservar li
Capp.ni Prov.ri Generali
Ambas.ri Rettori et altri
nel scriver lettere

M. D. C. X. V.

Adi xiii Zugno

Nel Cons.o X.mo

di dieci

P.

L'audacia grave che nell'avvenire niun Capit.o Prov.r Rett.r Ambasciator Gener.l Seg.rio ouero altro Publico Rapp.te sia chi si voglia possa sempre che le occorrerà scriver alla Signoria Nostra et alli Capi di questo Cons.o alcuna cosa concernente materia Publica o di Giustitia Dirizar le sue lettere sotto coperta, e non el piego di alcuna persona privata benche

congionta seco di sangue et
che entrasse in q.to Conseglio
nel Senato, ouero Colleggio
ma' sottoscritte che le haue
ranno di propria mano, sigil
late et fatta la mansione sop.a
il foglio, ò fogli dell'istesse
lettere, et non nella semplice
sopra coperta, debbano farle
consegnar à Corrieri, ò Cavallari
ò altri che le haueranno da
portar et subito giunti in q.ta
Città presentarle senza dilatio
ne alla Ser.tà V.ra ouero all'
Officio delli Capi, doue fossero diri
zate.
Et se alcuno delli sopradetti Publici

Rappntanti ordina contra:
venire à quanto è predetto
incorsi nelle pene statui
te contro li propalatori
de' Publici secretti:
Dovendo così li Capi di questo
Cons.o come li Ing.ri contro essi
propalatori inquirire per ogni
via et mezo possibile et esse
quir la pnte deliberat.e della
quale vi sia data notitia à
tutti li Publici Rapp.ti che si tro
vano al presente fuori, à fine
la facino reggistrar, dove vi
corchera il bisogno et sia Pu
blicata nel Senato il p.mo giorno
ch'esso si ridurrà, regg.ta nel Capi

tular di detto Senato, et Collegio, perche sia sommariamente letta, sempre che si leggerà il Capitular in uno, et l'altro luoco et sia posta nelle Commissioni di tutti li Rettori et altri Publici Rappresentanti com' è predetto.
Nelle quali pene s'intendano parimente incorsi quelli che capitandole alcuna lettera ardissero correggerla, trascriverla o riformarla in alcuna parte.

In materia de' licenze de' rettori

M. D. C. X. I. X.
Adì p.mo Zugno nel

Conseglio ditto
di Dieci

Debbano anco li Rettori nostri da Terra Ferma nelle Cancellarie de' quali saranno nell'avvenire regg.te licenze di tagliar roveri al ritorno loro da' Regg.i portar copia autentica al Mag.to nostro dell'Arsenal del reggim.to di tutte le dette licenze con l'ordine descritto nella presente parte.

Ne' possano esser lasciati andar a' Capello se non porteranno una fede del coadiutor deputato alla formation de' processi de

vonesi sottoscritta dai Priori
e Patroni al seg.[to] deputato
alle Voci nella quale si
vedi chiaro che habbino
portato in quell'officio co-
pia del reggistro delle dette
licenze de' vonesi.

In materia de' Priori
Abbati et altri sup:
periori de' Frati
e Monaci

M. D. C. X. C X.

Adi XIV. secondo

Nel Cons.[o] Sec.[o]

di Pregadi

Il Conseglio col Senato, che

nel tempo avvenire non
dobbiate in alcun modo per
mettere, che sia admesso al
carico di Prior, Abbate overo
altro superior di qual si
voglia Religione de' Fratti overo
de' Monaci overo di alcun al
tra congregatione il quale non
sia suddito et confidente nostro
nato nel nostro Stato.
Et questo nostro volere esequi
rete puntualmte voi e vostri
successori in ogni monasterio
del nostro Reggto et lo farete
capitar a notitia col mezo di
Prior secolari o con altra ma
niera, che vi parerà sì che

in ogni modo la presente nos
tra comissione habbia il suo
intiero effetto com'è ferma
volontà et intentione nostra.
Et della ricevuta et essecu
tione delle presenti ci darete
avviso.
Et sia il presente ordine regist.to
nelle Comissioni di tutti li
Rettori et essequito in questa
Città nel modo che parerà
al Colleggio nostro.
In materia della fede
che devono portar li
Rettori delli saldi
delle Casse
M. D. L. X. I. X.

Adì XVI ottobre
Tra gl'Ecc.mi
Conseglieri

Gl'Ecc.mi Conseg.ri occorrendo ben spesso alcune difficoltà per occasione delle fedi che sono portate da' Rettori di aver fatto salvar alli Conseg.ri Camarlenghi le Casse del loro maneggio et essi Conseg.ri et Camarlenghi di haverle saldate per le difficoltà con le quali s'introdotto fare tali fede è necessario però anco per servitio publico stabilirne la forma aggiustato, acciò che, et essi

Rappresentanti sapino in che modo si devono portar es.

Rappresentanti sapino in che
modo si devono portar es.il
Sereniss.mo alle Voci riceuole onde
hanno tali Ill.me Ecc.me terminato
to che le fedi che douevanno
portar li Rettori al Sereniss.mo
alle Voci di hauer fatto sal-
dar le Casse et li Consegli.e
Camarlenghi di riceuer salda-
te precisamente siano fatte
nel modo infrascritto, ne in
altra maniera siano da esso
Sereniss.mo accetate.

Per li Rettori

Si fa fede per la Mag.ca Camera
di (...) come il (...) mentre è stato

in Reggim.to ha fatto di tempo
in tempo saldar tutte le
Casse niuna eccettuata alli
Ill.mi Sig.ri e conforme alle leggi
in quorum fidem &.
Data lib.
Sottoscritta dal successore over
Collega et dal Ministro distin:
tamente senz' alcuna Cancella
tura, et senz' alcuna eccett.ne
Per li Consiglieri
Camarlenghi e
Saliniari
Si fa fede per la Mag.ca Camera
di come il Chiaro & mentre è
stato in questa Città hà saldato

di tempo in tempo intieram.te
tutte le Casse di cadauna ra
gione per sua Sig.ria Ill.ma eser
citate giusta le leggi in quo
rum fidem &.
data li &.
Sottoscritta dal Rettor, et dal minis
tro distintamente senz' alcuna
breviatura, et senz' alcuna eccet
tione.
Et a qual forma con la presente
Terminatione sia fatta stampa
re et mandata a' tutti li
Rettori da Terra, et da Mar dove
sono Camere perche la facino
intimar a' quelli ministri et
reggistrar et anco sia de cetero

posta nelle Comissioni delli
Rettori per la sua inviolabi
le osservatione.

Su materia del paga:
mento del danaro
della limitatione.

M. D. C. X. X. I.
Adi x.x.i. Agosto
Del Cons.o Ill.mo
di Dieci

Che la parte presa in questo
Conseglio de' 18 Agosto sop.to
in proposito del pagamento del
danaro della limitatione debbi
pagarsi alla Cassa di esso Cons.o

sia aggionto et dichiarito che
tutti li Nobili Nostri che ri:
torneranno di fuori si da Ter
ra, come da Mar habbino ter:
mine giorni quindeci dopo
tornati in questa Città à
portar la fede del pagam.to
fatto come à vico dispone
la parte del Maggior Conseg.o
de' dì 14 Zugno 1556 il qual
termine passato et non
presentate le fedi necessarie
sia contro di essi essequito
in tutto com' è disposto per
la sud.ta parte 18 del mese
presente.
Item osservarai la parte presa

Del Cons.° Ecc.mo di X.ti adì 20 Zugno 1628. in materia delle sospensioni, e suffraggij che ottengono li banditi rettenti, la qual parte trouerai in questa tua Cancellaria.

In materia delli due soldi per lira delle condanne spettanti all'Ospedal della Pietà, Conuertide et Accademia de' Nobili

M. D. C. X X V I I I.

Adì v. Agosto

Nel Conseglio

Ecc.mo

Adì [illegible] di Pregadi

L'anderà parte, che debbano li Rettori di Terra Ferma, et Magistrati di questa Città et Dogado contar prontam.te et di tempo in tempo l'intiera portione di tutto il danaro delli soldi due per lira delle condanne, contrabandi, confiscationi et altro che per le leggi sono tenuti corrisponder alli detti Luochi Pij et Accademia alli Cassieri di quelli siano obligati di tutto darne distinto, et particolar conto, douendo insieme darli et assegnarli la

portione di ogni, et qualun
que sorte di robba, che fosse
stata diuisa per contrafattio
ne, ò in altra maniera come
anco douerà per qual si sia
accordo, ò condanna che fosse
fatta sotto nome di proclami
stangade in core, ò altro esser
sempre del tutto intieramente
esborsato li sudetti dieci soldi
per lira acciò sotto questi
pretesti non venghi pregiu
dicato alli predetti Guochi
Dij, et perciò doueranno con
tinuar à portar la fede al
Secr.^rio alle Voci al loro ritorno
dalli Reggimenti, ò uscite dalle

Cariche obligate à questo pagamento di aver intiera mente esequito la presente deliberatione et le leggi in questo proposito.

Et l'esattione della pre: sente parte sia comessa alli Ress.ri nostri del Studio di Padoa et agg.ti sopra la detta Accademia.

In materia della con: segna, che deue esser fatta per Inuentario delli Rettori delli Pa: lazzi delle loro habitationi

M· D· C · X X · V · I · I

Adì xxv. settembre
Nel Cons.° Pro
di Pregadi

L'anderà parte, che per l'avvenire ogni volta che si cambiarà alcun nostro Rettor, ò altro Publico Rappresentante il quale habbia ò Palazzo, ò altro Loco di ragion Publica per sua habitatione, debba sempre riceverlo in consegna particolare dal suo precessore il qual sia obligato di farli la detta consegna in scrittura con Inventario et nota distinta et particolare di tutte le cose

come appunto si osserva nelle
locationi, et consegne delle
case private fra' quei particolari,
che sono accurati et di
ligenti nelle cose loro, do:
vendo delli predetti succenta
vij esser fatte due copie sotto
cadauna delle quali debbano
sottoscriversi di propria mano
così il Rettore, ò Publico Rap:
presentante, che farà la conse
gna, come il successore, che
riceverà la detta consegna
uno delle quali copie debba
restar di là, et reggistrarsi in
quella Cancellaria, et l'altra
di esso copie d'Inventario, et

consegna sottoscritta come
di sopra debba portarsi di
quà al Seg.rio alle Voci il quel
sia obligato conservarle tutte
in una filza separate.
Che non possa detto lasciar
andar o' capello alcun Ret-
tore o' altro che ritornasse
da' loco dove fosse Palazzo
Publico come di sopra se non
gli porterà effettivam.te l'In-
ventario et consegna autenti
ca fatta come di sopra al
suo successore.
Che della prima volta in
poi che sarà stato da' cadaun
Loco portato di quà l'Invent.rio

intiero, possa nelle altre sarte
quente occasioni di cambio del
medemo d'aggiun.to esser in ciò
supplito col portar al med.mo
seg.o alle Voci una fede sotto
scritta dal successore che affermi
di haver havuto la consegna
in conformità del p.mo success.rio
et se alcuna cosa vi mancas
se debba esprimerlo nell'istessa
fede, altrim.te s'intenda rima
ner egli debitore per la
consegna del tutto.
Et da mo sia preso che della
presente deliberat.e sia man:
data copia in cadauno dei
predetti Giochi per la debita

essecutione.
Et via reggiorata anco nelle Com
missioni de' Rettori.
Item osservarai la parte presa
Nel Cons°. nostro di dieci adì
12 Maggio 1632. in materia de'
duelli, e disfide a' combatter la
qual parte trouerai reg.ta in
questa tua Cancellaria.
In materia della conser:
uatione de' Beni Ec:
:clesiastici
M. D. C. X X X I V.
Adì X.V.I.I. Zugno
Nel Cons°. Nro
di Pregadi

L'andera' parte, che sia alla deli
beratione del Senato di detto gior:
no aggionto quanto segue che
non possa alcun Nodaro far
Instrum.to di livello censo, o' al
tro simile, ne' possa esser dato
danaro sotto qual si voglia tito
lo ne' modo di cambio o' ad
interesse sopra beni Ecclesiastici
senza preced.te licenza del Se:
nato al qual s'intenda sola:
mente rissercato il dare dette
licenze che non possono esser
concesse se non con li tre
quarti delle ballotte ne' possano
esser dalli Rettori nostri ne' d'
altri Publici Rapp.ti in qual si

voglia modo date in pena
alli Notari che contrafaceneso
et à quelli che givanero parti
ta alcuna di cambio dell'im
mediata privatione del carico
loro restando nullo et invá
lido ogni instrum.to fatto et
partita girata senza la det
ta licenza del Senato la qual
debba esser regist.a sotto simili
instrumenti et sotto pena à
quelli che dassero sotto qual
si voglia titolo denari ad in
terese ò cambio por se ò per
interposta persona sopra beni
Ecclesias.ci di perdita del capitale
et pro et altro ad arbitrio

il quarto da esser dato all'ac-
cusator, il resto applicato alla
Casa dell'Arsenal.
Et la presente sia notificata
al Prior de' Nodari per la sua
debita essecut.ne et alli Raggiona
ti de' Banchi et per il medemo
effetto sia publicata in questa
Città et mandata a' tutti li
Rettori da Terra et da Mar, acche
sia publicata, et intimata
a' tutti li Nodari dove non
sono Priori de' Collegi de' med.mi
dove si attrovano et alli mi
nistri de' Banchi et sia regg.ta
nelle Cancellarie et anco nelli
Banchi di q.ta Città, et altrove

dove si girano cambij.
Item osservavai la parte presa
nel Conseg.º novovo di X.ci adi
19 sett.re 1685: in materia
che l'applicat.ni di danaro à
gl'offesi ò suoi parenti, et atti-
nenti siano riscosse tutte in
ogni Luoco con li aggionti
la qual p.te trovavai in q.ta
tua Cancellaria.

In materia dell'elemo-
sine per li santi
Luochi di Gierusalemme

M. D. C. X. X. X. V. I. I.

Adi X. V. I. sett.re Nel
Cons.º Novovo di

Pregadi

[illegible]

La pietà della Sig.ria Vostra hà commesso con parte di questo Conseglio di 9 Zenaro 1655 à tutti li Rappresentanti da Terra e da Mar di commetter il Venerdì Santo, dove si predicha, và una cerca per l'onore et servitio del Santiss.mo Sepolcro et de gl'altri Luochi di Gierusalem, et come in essa la quale si rende molto degna di qual si sia ordine per l'effetto del publico volere però.

L'anderà parte che alla commiss

delle Cariche suddette sia
aggionto l'obligo a' quei
Fattori che ripatriavano di
portar fede della Camera di
aver fatto portar in essa
li denari della med:ma cariche
di tempo in tempo, et altra
fede del Provd:r alla Casa de'
gl'ori et argenti deputato à
ricever il danaro della suddetta
ragione che sia stato inuiata
to o' da' loro portato in questa
Città senza le quali fedi
non siano lasciati andar à
capello.
Et sia la presente registrata
nelle Commissioni di tutti li

decreti et nella polizza di
tutti li oblighi loro.

In materia delli Can:
cellieri, che hanno
con Rappresentanti
notori

§

M. D. C. X. X. X. X.

Adi vi Luglio
Nel Cons.o Sen.o
di Pregadi

§

Importante il carico de' Cancel-
lieri che hanno con Rappresentan:
ti notori e per conseguenza
necessario che le persone desti:
nate ad esercitarlo siano di

tutta la conditione di fede
e di bontà in che la diligen
za de' med.^{mi} Rappresentanti
assicura la scielta ma
perche molte cose importan
tanti passano per mano di
tali ministri è ben remedia
re qualche disordine intro:
dotto di admettere in simil
Carica persone di stato alie:
no però.
L'anderà parte che non possa
alcun essercitarsi per Cancellie
re se non sarà suddito effetti
uo della Sig.ria Nostra nato
qui il Padre nello stato
nostro, sia figliolo legitimo

e di

e di legitimo matrimonio et
servate le altre condizio:
ni disposte dalle leggi in
pena de' ducati cinquecento
alli Rappresentanti che ope:
rassero diversamente, et al Fo:
rastiero, che l'esercitasse di
anni cinque di prigione.
L'essecuzione di che sia com
messa alli Avogadori di
Comun et a' cadaun de' Rap:
presentanti nostri, et sia reg:
gistrata nelle Commissioni
de' medesimi.

In materia della con:
danna applicata all'
Hospedal della Pietà

et altri Luochi &c.

M. D. C. x. x. x. x. i. i.

Adì xi. Zugno

Del Cons.o Ill.mo

di Pregadi

Fù da questo Conseglio deliberato 1641: in decem.re che per qualche soleuo del granissimo Luogo del la Piettà di questa Città douesi= sero da tutti li Conségli officij. Maggistrati. e Cassieri di questa Città come anco da tutti li Rappresentanti di fuori di qual si uoglia grado dello stato nostro da Terra, e da Mar, Giurdicenti, et

altri riscuottori l'aggionti
di soldi due per lira di tutte
le condanne pecuniarie di
qual si voglia sorte niuna
eccettuata, et altro, come
in essa parte, et perche pa
re che alcuni sotto diuersi
pretesti o' che le condanne
sia applicate alle Città, o' Com:
munità ouero ristrettam.te
interpetrando la deliberatione
predetta, tentino d' impedir
l'essecutione di questa già
Publica volontà.
Sia preso, e dichiarito che a' ca:
daun Publico Rappresentante deue
far bisogno, sia espressamente

comesso che senza admetter
oppositione, ò pretensione in
contrario debbano riscuoter, e
far riscuoter à chi spetta li
soldi due per lira da tutte
le condanne di qual si voglia
natura et altro, et quella
irremissibilmente giusto la deliberat.e
predetta, la qual deve in tutte
le sue parti restar pienamente
esequita, così essendo Publica
rissoluta volontà.
Et la presente sia stampata.
Item osservarai la parte presa
del Conseglio Nostro di X.ci adi
23 Genaro 1644 in materia de
Curiali de Pregioni la qual sta

trovevai reggistrata in questa

tua Cancellaria.

In materia che nelle

rettentioni che vogliono

fare li Vescovi di alcun

secolare prenderanno

licenza dalli Rettori

M. D. C. L. I.

Adi xii. Zugno

Nel Cons.° Ecc.mo

di Avogadi

L'uso antico e sempre practicato

appoggiato à decreti, et accordati

che nelle rettentioni che vo:

gliono fare li Vescovi di alcun

secolare, ò regolare Ecclesiastico
il Vescovo fà ricorso al Rapp.
presentante per aver il braccio
secolare con dichiaratione
delle persone delinquenti e
delle colpe et all'ora se gli
concede l'ordine in scritto per
che apparisce che alcuni che il
Rettore non concedi a' ministri
di Giustitia così è osservato in
questa Città et è solito osservarsi
in tutte le Città nostre. Hora
intendemo che in alcuni luo
chi è pervertito questo buon
uso non solo mà sia praticato
farsi una sola generale licen
za per tutto un Reggimento

che sarebbe in tutto contrario
et pregiudiciale alla Giurisdit.e
et potestà secolare onde perche
si camini da per tutto per le
vie giustificate havemo delibe
rato di commettere in ogni luo
co l'osservanza puntuale di
quanto è predetto, et a ciò lo
commettemo se in alcuna par
te costà fosse alterata anzi per
che ogni uno ne habbi la
regola commettemo che sia il
presente ordine reggistrato in
tutte le Commissioni de' Rettori.
Et da mò sia questo che la pnte
deliberat.e sia reggistrata in tutte
le Commissioni de' Rettori nostri

di Terra et di Mar.

In materia delli ori per migliaro spettanti alla Cancellaria et Raggionati Ducali

M. D. C. L. I.

Adì x. Zugno nel Cons.° Ecc.mo di Dieci

A' 26 Zugno 1651 commise il Conse: glio di Dieci con termini molto efficaci, et risoluti quali vedran: no dall'ingionta copia in proposito delli ori per migliaro spettanti alla Cancellaria, et Raggionati Du:

cali, et però se' viene a' preten:
tire in tutte le Cancellarie non
sia stata reggistrata a' memo:
ria de' successori deliberatione
così importante del medesimo
Conseglio.
Vi Commettemo con li Capi di
esso di farla subito reggistrare
in cotesta Cancellaria, quando
prima non sia seguito. onde
in auuenire resti adempita
da' tutti a' chi spetta, senza
lasciar luogo a' scusa, ò' pre:
testo imaginabile, et dell'es:
secutione auuisarette con
uostre lettere i medesimi Capi.
Et da' mo' sia commesso al Seg.^rio alle

Voi di far poner la presente
deliberatione et quella del
Cons.o di Dieci 26 Zugno 1651
in tutte le Comissioni de' Ret
tori così da Terra come
da Mar.
Item ancorcavai la parte presa
del Conseglio Nostro di Pregadi
adì 19 Luglio 1659. in materia
che li Rettori doppo tornati
dalli Reggimenti vadino in
Collegio a' dar rellation di
quello conosceranno necessa
rio di Publica notitia, laqual
parte trovasi registrata
in questa tua Cancellaria.
M. D. C. L. X. I.
Adì X. V. I. decembre

Nel Cons.° Att.°
di Pregadi

Per diuertire l'inconuenien
za che poteua causare la
mancanza alle douute no
titie nell'espeditione del da
naro che fanno li Rettori
della Terra Ferma alle Casse
di questa Città, furono con
Deliberatione di questo Cons.°
6 Nouemb.e 1696 e 31 Luglio
1652 obligati non solo d'ac-
compagnar con lettere il Publi
co danaro che di uolta in uol
ta sarà stato spedito alle su
dette Casse, ma portato auuiso

ancora alle med:me Casse

delle summe, che fossero sta

re spese con Publica permis

sione, e perche non viene

praticata da' molti de' sud.ti

Rettori con pessima introdu:

tione di non spedire a' ques

ta Città a' suoi tempi, come

richiede la conuenienza, massi

me nelle occorrenze della

Guerra tutto il danaro riscosso

di raggione obligata, ma buo:

na parte trattener nelle

Camere sino al terminar della

Carica, al qual tempo poi faranno

consignare a' se' stessi il mede

simo danaro per contadolo alle

Casse destinate. Disordine che
può cagionare pregiudicij essen
tiali, non solo per differire
la mensione al debito tempo,
quanto perche il medesimo
danaro può essere tenuto qual
che spatio appresso li particolari
contro la dispositione di molte
leggi con quelle pessime con:
sequenze ben comprese dalla
Publica providenza, per il che
è chiamato questo Conseglio
a stabilire le regole più ag:
giustate per assicurare cosi
importante e questa materia
però non derogando le leggi
et ordeni predetti.

sia preso che de cetero cadaun
Rappresentante nostro che
anderà alli Reggimenti ove
saran Camere et a' quelli anco
ra, ne' quali passa l'esattio
ne del Publico danaro per la
mano de' soli Rettori, sia obli
gato nel termine di giorni
otto doppo le sarà stata con
segnata la carica far cavare
da' ministri a' quali spettasse
ro nota autentica e distinta
di tutto il danaro che nel
Reggimento del suo precessore
sarà stato levato da
quella Camera o Cassa per spe
dirlo a' Magg.ti in q.ta Città di

qualunque ragione niuna eccet=
tuata per essere immediatam.te
inviata al Mag.to de' Regolat.ri
alla Scrittura dal quale do=
verà subito esser accusata
la ricevuta, quale differita
sia obligato il Rettore portarne
notitia à questo Conseglio per
le debite comissioni e se qualche
Rappresentante mancasse di eseguir
re la presente ordinatione cada
nella pena non portando fede
al Seg.o alle Voci di haverla esse=
quita di non poter andar à
capello, ne' ricever il solito bol=
lettino à tal effetto.
Resti di più incaricato il Seg.rio

desti alli Voci di portar al
Magto de' sudti Regolatori nota
di cadaun Raggiontante, che per
l'avvenire anderà a' qualsi
sia de' sudti Reggimenti di
Terra Ferma per la debita in:
formatione e mancando verti
pricio della carica. Dovendo
li Regolatori alla scrittura far
tenir registro delle sudte note
dal ministro deputato alla
Terra Ferma acciò abbi modo
di ordinariamente osservare
le ingionte obligationi sia te
nuto il medmo ministro nel ter
mine di mese uno doppo che li
saranno stati consegnati li conti

sudetti rincontravli con le Casse
doue appariuero esser state
fatte le sudette speditioni
con obligo ancora di presentar
fede al Tribunal de' Capi delle
osservationi da' esso fatte nelli
sud.ti incontri, specificando ogni
particolare così della puntuali
tà, come delle disordini, tardan
ze, e pregiudicij, che hauesse
nella diligenza ritrouato, sotto
pena della priuatione della
Carica, et altro ad arbitrio
del Cons.o sud.to Et a' fine resti
no leuate le differite missioni
del Publico danaro che per
auanti riceueuano per contare

a' Magg.ti di questa Città, sia
per espresso proibito alli Ca
marlenghi e Ministri di far
dette consegne. et a' Rettori
di far seguire le mesuore
del danaro con la effettiva
consegna de' contanti alli sol
ti cavallari al saldo di cadau
na Cassa, quando vi fosse danaro
sufficiente da' spedirlo in q.ta
Città per li luoghi, e Camere
di qua' dal mare, e per le
altre di la' dal mare, dovesse
esser spedito il danaro in
mancan.za di sufficiente suma
alli Publici saldi almeno ogni
due mesi. Gl'altri Regg.ti

nostri che hanno essattione sen
za Carica, doueranno saldare
le loro Casse in conformità delle
leggi, e se al tempo di termi
nar la Carica si trouasse al
cuna summa di danaro douerà
esser contata da' essi, oue s'as
petta dentro giorni tre doppo
l'arriuo in questa Città del Reggimento
sotto pena d'intacco di Cassa.
La presente deliberatione douerà es
ser aggionta nelle Commissioni
di tutti li Reggimenti sudetti che da esse
ro partiranno per le loro Cari
che, e fatta reggistrare nelle Ca
mere, e Cancellarie per la sua
inuiolabile osseruanza, e sia

mandata alli Capi del Cons.o di
Dieci per l'obbedienza più
pontuale.
Gastaldo sia eseguito anco
con li Regolatori alla Scrittura
anco per la dovuta sua
sopraintendenza e per dar
quegl'ordini, che ricercasse il Pu
blico servitio doue e come
occorresse, e sia scritto à tutti
li Rettori attuali di Terra Ferma
per la sua essecutione.
Et da' mo' sia commesso alli Rego
latori alla Scrittura sudetti far
riuedor da' quattro Regg.ti passati
per ogni Città di Terra Ferma
se' tutto il danaro, così libero, come

obligato

obligato, che fosse stato levato
dalle Camere, e Casse per contar
a' Magg.ti in questa Città se' sia
stato con puntualità intieramente
mente, e trovato oue si conue
niua, e sia esseguita questa
importante funtione neccessaria
con la maggior celerità possi
bile, portando di Reggim.to in
Reggimento le adequate notitie
al Coll.o nostro per le più pro:
prie deliberationi.
Item osseruarai la parte presa
nel nostro Maggior Cons.o a' 19 Feu.o
1661. in materia di appellationi
de' debitori del Publico così in questa
Città come in tutto lo stato la

qual parte trovavasi reggistrata
in questa sua Cancellaria
su materia di non scrivere
al Cons.o di Dieci
se non nei casi importantissimi et al med.mo
spettanti

M. D. C. L. X. V. I I.
Adi 31.mo Decembre.
Del Cons.o Ecc.mo
di Dieci

Fu sempre volontà publica che
la dignità sempre venerabile del
Cons.o di Xci sia conservata in
quel posto di stima e di rispetto

che si conviene e che l'auttori
ta' sua grande e' tenuta, non
si esercita se non nei casi
gravissimi raccomandati ad
esso dalle Publiche leggi col
riguardo però all'essecuttio
ne puntuale delle medesime
risolvessimo col detto Cons.° di
Dieci espressam.te commettervi
che in avvenire non dobbiate
rappresentare a' Capi di esso
se non quei casi che per l'im-
portanza loro meritassero il
riflesso dello stesso Consiglio
e fossero della qualità appunto
prescritta dalle leggi predette
comprobate prudentem.te con la

formatione di processo e con la
depositione almeno di due
testimonij giusta la verità che
fosse stata commessa, riferendo
puramente la sostanza dei casi
importantissimi dove intervenij:
ses persone religiose nelle
materie che habbino riguardo
al mero servitio della giustitia
al sollievo de' sudditi oppressi
et al quieto, e pacifico vivere
senza distendersi in amplifica
tioni fatte sin all'ora da' mi
nistri col solo oggetto di facili
tar il conseguimento delle dele
gationi per procacciar maggior
mente, perche in ogni caso, che

fosse scoperta in tale propo:
sito all'una mancanza, sarà
contro di cui rigorosam.te
proceduto con punitione se:
vera. Nei casi di dilationi
o' sbari d'armi da' fuoco già
le leggi in materia di cue
concedono à tutti li Rettori
ampla auttorità, onde doue:
vere essercitarla senza partecì:
patione a' Capi predetti, che si
rendono non necessarie se non
in qualche caso atroce, che
richiedesse maggiore e più
speciosa facoltà, e' darete au:
uiso diligente della ricevuta
delle presenti.

Et per la loro perpetua inviolabile esecuzione la farete reggistrare in cotesta Cancellaria come le faremo noi aggiongere nelle Comissioni dei Rettori tutti, a finche non possa da alcuno in qual si sia tempo pretendersene ignoranza.

Et da noi sia comesso al segr.° alle Voci di far reggistrar le presenti nelle Comissioni di tutti li Rettori da Terra, et da Mar, sotto pena non eseguendo di privation della Carica da essere tolta da ogn'uno delli Conseglieri, e Capi senz'altro Conseglio.

Item osservarai la parte presa
nel Cons.° Nostro di X.ci adi
17 Maggio 1670. in materia
di sentenze et altri atti ne
Reggim.ti e di pagam.to di spese
a' Curiali, e Ministri la qual
parte trovarai in questa tua
Cancellaria.

In materia del paga=
mento del danaro
della limitatione

M. D. C. L. X. X. I.
Adi X. V. Aprile
Nel Conseglio
Nostro di
Dieci

siano in ordine, in virtù della presente deliberatione rinouate le Comissioni à tutti li Publici Rappresentanti così da Terra come da Mar di non douer per l'auenire sotto qual si sia pretesto poner, nè permetter sia posta mano nel danaro spettante alla Cassa di questo Conseglio, tanto di limitatione che di qualunque ragione, mà anzi far che liberam.te di tempo in tempo gli sia inuiato, nè possano esser dal Seg.rio alle Voci lasciati andar à capello, nè ballottarsi se non gli portaranno bollettino del

sconto sottoscritto dal Camar-
lengo di questo Cons.º di così
haver pontualmente essequito.
Seben osservavasi il decreto
preso trà Capi del Cons.º Ecc.so
di dieci a' 18 Luglio 1675:
in materia della riscossione
delli otto grossi, cinque, e
dieci ducati per uso nell'
espeditione de' casi riservati
riservandi, la qual parte tro-
verasi in q.ta tua Cancellaria.

In materia della ris-
cossioni delle soldi per
cento destinate al
Magg.to alle Acque

M. D. C. L. X. X. V. I.

Adì VI. Febraro

Nel Sere.mo Mag.or Con.o

R. Pregadi

Per la difficoltà che s'incontra
nell'esattione delle rei per conto
destinate all'occorrenze impor:
tantissime della laguna, si è
con l'unione del savio Cassier
e Mag.ti proprij stabilito a' tra=
mutar l'assegnatione di tal
gravezza in una forma, e li:
mitata contributione annuale
con proportionato riguardo alle
Camera della Terra Ferma, e
Mag.ti di q.ta Città; Tocca perciò

a' cotesta Camera la portione
di d.ti e ve ne porgiamo la
notitia acciò procuriate con
la prontezza delle riscossioni
far capitar il danaro alla
Cassa del Mag.to alle Acque ove è
destinato. Avvertendovi che in
esecutione di molte preceden
ti Publiche deliberationi ques
to danaro deve intendersi
come riservato da esser tenuto
a' parte, ne' deposito in qualun
que forma, ma' in fatto tras
messo alla Cassa sud.ta sotto
tutte le pene à quali è obli
gato il danaro della Zecca
et altro riservato, dicendovi

pur col Senato, che al nos:
tro ritorno non ci sarà
permesso l'andar à Capello
se non havessimo il bollettino
del Maggistrato alle Acque
di haver adempito alla mis:
sione della sudetta portione
di danaro, così ricercando il Pu
blico servitio, et il bisogno ur:
gente della Laguna.

Et dà mò sia commesso al Seg.^o
alle Voci di non lasciar andar
à Capello li Nob.^i Hui nel ritor:
no dà Reggim.^ti se non porteranno
fede, e bollettino del Mag.^to alle
Acque di haver fatto passar
in quella Cassa l'intiera por:

tione di danaro delle sei per
cento, che spettava à quella
Camera giusto il riparto ora
formato.

In materia che li Rettori e
Rapp.ti Publici non si possino
partir dalle loro Cariche

M. D. C. L. X. X. V. I. I.
Adì XXI. settembre
Nel Nostro Mag:
:gior Conseglio

Sij preso, che salve, e rissevra
te tutte le leggi in tal mate
ria stabilite, resti particolarm.te
confermato il decreto del Senato

de' 31 ottobre 1674 e rinouata
la più rigorosa prohibitione
a' Rettori tutti Proued.ri Castellani
o' altro Publico Rapp.te delle
Città Terre, Castelli, e Fortezze
dello stato nostro et a' Capi
da Mar sopracomiti delle gale
re e Gou.ri de' legni armati à
partiri per qual si sij tempo
e per qual si uoglia occor:
renza dalle Cariche, se non
con la permissione di questo
Cons.o e la parte doueva' in
tal caso esser ballotata nel
Coll.o Senato, et in questo Cons.o
con le strettezze de' ⅔ e forma
lità disposte dalle leggi, ne' poti

dal Senato esser concessa
alcuna dispensa, ne' sciolte
lettere per motivo d'indi-
sposizione ne' d'altro, ne'
anco per la permanenza nei
Territorij nelle Città Terre e
Castelli, de' quali fossero al go:
verno ma' qualunque dispen
sa abilità o' grazia sotto qual
si voglia colore, o' pretesto deb
ba sempre esser proposta con
le strettezze e formalità sud.te
sotto tutte le pene a' Savij che
la proponessero stabilite dai
sud.ti decreti et a' Seg.rij che la
proponessero di privazione della
Carica, e delle provisioni loro come

sopra.
Gli Rettori pure delle Città
non possino dar la permissione
ai Castellani di partir dai loro
Castelli contro la forma de
sud.ti decreti sotto la penna
sud.ta de ducati mille ogni volta
ta che la concederanno da esser
le levata come sopra.
Et perche la materia presente
è della grave rillevanza
ben nostra resti la medesima
rimessa alli Capi del Conseglio
di Dieci li quali con l'auttori
tà di Tribunale secreto debbano
inquirire sopra le transgressio
ni correggendole con quelle

pene

pene, e castighi che conosce-
remo proprij, e particolarm.te
con quelli prescritti da questo
Cons.o 15 Sett.e 1647 e 31 Agosto
1653 per frenar il disordi-
ne così ricercando l'impor-
tanza del Publico servitio.

In materia della
consegna de' Legg.i

M. D. C. L. X. X. I X.
Adì IX. Marzo
Nel Cons.o Ppo
di Pregadi

Per regolare il gravis.mo disor-
dine dell'allontanarsi li Rettori

delle Città e Castelle da
Terra, e da Mar da Reggi
menti et abbandonar il go
uerno de' medesimi fu con
molti decreti et impartico:
lare con quello del Senato
de' 31 ottobre 1674 e 21 set
tembre 1677 del Maggior Con
seglio stabilita la comminatio
ne de' più rigorosi diuieti
a' Nobili Renitenti che li tras
gredissero in ciò come nel
ricusar priuatamente la
Bacchetta del Reggim.to. Per
fortificare però con uincoli
di nuoue obligationi e penne
la corona dell'obbedienza

c

et il divertimento de'gl'incon
venienti.

S'andera' parte che oltre
quanto resta ne' sudetti de
creti espresso, sia posto et ag
gionto nelle Commissioni
all'Ing. sopra. le Bombe de
Reggim.ti, che in virtù di
decreto del Maggior Conseg.o
de'22 Settembre 1633 deue
ogni due anni esser elletto
e portarsi in Terra Ferma,
d'inquirire con rigorosa for
mation di processo se sarà
stata da alcuno in alcuna
parte trasgredita la disposi
tione de' sud.ti decreti, per

tandone al Senato la noti
tia, et al Consiglio di Dieci
li processi per castigo de'
trasgressori, estendendo pure
l'inquisitione contro li
Curiali che non obbedissero
à quanto resta con la pre
sente deliberato.
Et perciò sij pur rigorosam.te
prohibito à Cancellieri, et ogni
altro Curiale de' Reggimenti
di portarsi ad essercitar le
Cariche loro ne' Reggimenti
sudetti senza l'attualità de'
Rettori, in pena à medesimi
della subita privatione
della Carica, e di non poter

esercitar più Cariche Publi
che senza decreto di questo
Conseglio. Et la presente sia
aggionta, e reggistrata nelle
Commissioni a' tutti li
Rettori.

In materia che li
Rettori tempo otto gior:
ni diano parte al
Cons.° di X.^ci de' gl'
omicidij, che segui
ranno nella
sua Giurisdic.^e

M. D. C. L. X.X.X.
Adi xi Settembre
Nel Conseglio

Mostro di

Dieci

Sia sempre fisso nella mente del Prencipe l'oggetto della preservatione de' sudditi, e de ve applicar con rigore al divertimento principalmente de gl'omicidij, che tal volta cagionano la desolatione dell'intiere famiglie e far il modo, che le persone facinorose, e prepotenti con la certezza d'un potente castigo si astengano dal commetterne. Volemo però col Consiglio di dieci, che sempre che

nelle Città, e Giurisditione
à voi raccomandata seguisse
alcun omicidio dobbiate
dentro il termine di giorni
otto immediate sussequenti
farne distinta e puntuale
à Capi di esso la rappresen:
tatione, con tutto quello ris:
sulterà dal processo che si
sarà sin' all'ora formato
onde il Consiglio di Dieci
medesimo col riflesso alla
qualità de gl'omicidij et
alle circostanze, che li haue
ranno accompagnati possa ò
con l'assuntione de' casi ò con
la delegatione, dove, e come

le pareva' risolvere il più
confacente per il servitio
della Giustitia a' sollievo, e
consolatione de' gl'oppressi.
Al ricorso scorso dal Reg-
gimento non s'avesse lascia
to andar a' capello, se non
portavesse con le altre solite
fedi una giurata sottoscritta
dal scorso successore di aver
così pontualmente esequito
e caderanno in penna irre
missibile della perdita
della Carica e di non po-
terne essercitar mai più
alcuna Publica in città
loro e ministri deputati

alla sopraintendenza o' for
matione de' processi che
progredissero ad atto alcu
no doppo spirati li otto
giorni sopradetti senza la
comandata partecipatione.
E per venir in chiaro di
qual si sia trasgressione in
tale proposito sarà da' Capi
proceduto continuamente
per via d'inquisitione con
le forme più rigorose e
più accurate per l'adempi
mento di questa risoluta
Publica volontà. Farete
reggistrar le presenti in cotes
ta Cancellaria per notitia

anche de' successori mi-
nori onde mai possa
da alcuno pretendersi
inovanza.
Et da mò sia commesso à Capi
di questo Conseglio, et al Secre.tio
alle Voci in conformità.
Item osservai la parte pre-
sa nel Conseglio Nostro di
X.ci adi 9 decembre 1682. in
materia che li Rettori
non possino far dispense
di danaro, et altro la qual
parte trovai registrata
in questa vra Cancellaria.
Parimente osservai la parte
presa nel Cons.o Nro di Pregadi

adi 15 dec.re 1691. in materia
della proibitione di statue
come ò altra permanente
memoria et altro à Publici
Rappresentanti la qual parte
trouerai reggistrata in questa
tua Cancellaria.

In materia che li Can:
cellieri siano tenuti
far nota nell'espedit.e
de' processi della parteci:
pat.e de' casi a' Capi
del Cons.o di X.ce

M. D. C. L XXXXVI.

Adì xxviii Agosto
Nel Cons.o stto

di dieci

P

stia preso, che in ordine al
decreto sud.to 1690: 8 Zugno
in tutti li Processi che
occorressero farsi da' dettori
cosi, ne' casi di morte come
di qual si sia delegatione
ò col rito ò secretis serviandis
sijno obligati li Cancellie
ri inscrivirvi copia della
lettera scritta della partecipatione
de' sudetti casi a'
Capi del Cons.o di dieci per
esteso intieramente come se
haveranno mandata a' Capi
stessi sotto tutte le pene con:

tenere in esso decreto, et
in pena di privation del
la Carica, e di non poter:
ne più essercitar, man:
cando à tale pontualità.
E perche habbi ad osservarsi
intieramente questa Publi
ca risoluta volontà sij
raccomandata l'essecutione
del presente decreto alli
Capi del Consiglio nostro di
Dieci per li processi col
ritto et alli Avogadori
di Commun per altri pro:
cessi tutti, quali habbino
facoltà senz'altro Conse:
glio di levar la pena sud.ta

alli Cavallieri che amette
seco l'adempimento di
tale necessaria condanna
tione; e sia mandata
in copia alli Avoga:
dori per loro notitia
e per l'essecutione al
segr.io alle Voci ancora
perche sij aggionta nel
libro solito darsi delle
Commissioni ai Rettori.

In materia di
dorvellatione
in Coll.o i Rettori

M. D. C. C. I.

Adi iij. Novemb.re

Nel Consiglio
Dottor di
Pregadi

Al Provved. Gen. di Dalma.
e simile alli Rettori del
le Città e Fortezze di
Terra Ferma al Cap. di
Raspo Podà e Cap. in
Capod.ria Provv. Gen.
in Dalm. et Alb.
Pr. Gen. da Mar
e successori

Quanto funesto al Publico
interesse fu considerato l'og
getto con cui la providenza

di questo Conseglio stabili
in varij decreti et in quei
particolarmente 20 Zugno
1560: 2 Zugno 1634: 1 Nov.re
1639 e ne gl'ultimi 1651
5 Genaro e 8 Agosto 1654
che cadaun Rappresentante
douesse al suo ritorno in
questa Città portarsi nel
Collegio nostro a dar parte
di quanto l'era occorso
nel Carico e lasciar insie:
me rellatione in scritto
di quello conoscer necessa
rio e di Publica notitia
altretanto conuien credersi
ricercar di Publico detrimento

che non diasi dà lungo
tempo la dovuta essecu-
tione alle predette sacrosan-
me deliberationi fermam.te
risoluta però la Publica
maturità che si ripigli in:
uiolabilmente da cadauno
il decretato buon uso cui
si accompagnano con le
presenti i due ultimi sud.ti
decreti 1651: e 54 che in
sostanza raccolgono la uo:
lontà Publica nella mate
ria incaricando non solo
all'attentione, e pontualità
uostra la loro essecutione
à suo tempo, ma dicendoui

che abbiate à far tenere
ai Rettori tutti e Piazze
principali alla Giurisdi:
tione vostra soggetti auuer
tendoui che oltre le
pene à gl'inobedienti
in essi espresse sarà à
cadauno aggionta quella
de D.ti 500 che doverà
ad ogn'uno che contra
uenisse leuarsi senz'al:
tro Conseglio tanto dal
Ser.mo Prēpe che da qua
lunque de Consegl.i Capi
di q.o Saviij del Collegio et
Auogadori di Commun à
quali si dano le presenti

in copia per l'inviolabi
le loro adempimento.
Et da' noi sapersi, che
rimesse per queste in
copia al Segr.rio alle Voci
che debba sotto privatione
del Carico, e di qualunque
altro beneficio della Can
cellaria ducale aggiongervi
le nelle Comissioni de' Rap:
presentanti nostri, non la
sciando andar à capello
qualunque d'essi doppo il
suo ritorno da' gl'impieghi
senza la fede, che come
sopra habbiano adempito
d'uno de' Segretarij deputati

alle Leggi, onde se ne' assi
curi la perpetua loro inal
terabil essecuttione, rima:
nendo però anco tenuto
sempre che giunga di
ritorno alcuno de' Rappre
sentanti d'accusarne la
Signoria nostra, et il Savio
del Conseglio che si trove
rà in settimana, al qual
effetto sia il medemo Seg.
da' sua Ser.tà fatto chiamar
nel Collegio, et incaricatogli
da' sua Ser.tà medesima il
puntual adempimento della
risoluta presente Publica
intentione.

M. D. C. C. V. I. I.

Adì iv. Agosto

Nel Conseglio

Novo di

Pregadi

Alli Savii da Terra

e da' Mar

Dalla providenza del Maggis: trato dell' Artellaria è stato instituito un libro sopra del quale a' Piazza per Piazza sono seguite note distinte di tutta l'Artel: laria, polvere et apprestamenti che si attrovano

in corrente. Publiche muni
tioni. Affinche poi restar
possa continuata un' ope
ra di tanta utilità et
importanza troviamo op=
portuno di incaricare la di
ligenza nostra ad avvan
zare di tre in tre mesi
al Magistrato medesimo una
distinta nota di tutto
ciò che sarà venuto spedi
to e si andarà continuando
a' necessaria regolazion
delle note che sopra il
detto libro sono state fatte.
Seguito che sia il ricorso
ritorno in Patria sarà preciso

obligo cestoro di presentar
unitamente alla relatio
ne in conformità delle
leggi una fede di accor
rsi puntualmente eseguì
to che doveva essere illa
sciata dal Maggistrato all'
Avvellaire.
Del presente decreto sia da
ta copia a chi spetta, per
che sia reggistrato nelle
Commissioni di cadaun Rap
presentante per notitia
e per la sua essecutione.
M. D. C. C. V. I. I.
Adì XII. Novem.bre
Del Cons.o Ris.o

di Avogadri

L

Non è men sollecita la diligenza del Mag.to alle Fortezze nell'estendere tutte le pratiche per aver lumi accertati e distinti della Terra Ferma sopra quanto li è stato commesso di quello sia lodevole il zelo in rappresentare la positura di così abusi doppo la passata Guerra di Candia che si riferiscono alla trascurata esecuzione di moltiplici decreti Publici quali in ordine al prudente desame di maggiori provi=

detto con regole salutari
alli riguardi della Publi=
ca economia nel maneg=
gio che viene fatto da'
Publici Rappresentanti tanto
da Terra, quanto da Mar
delle munizioni da bocca
e da Guerra col vendimento
ingiontoli de' conti al
ritorno dalle Cariche sos=
tenute senza di qual
requisito non possino an=
dar a' capello.
Dovendosi però non solo
ricavar beneficcio dai
saggi suggerim.ti del Mag.to
ma dar à med.mi tutta la

mano a secondare nel tempo
stesso la Scab.a mentre sempre
portata alla propria natu:
ral vigilanza col toglier il
progresso ai disordini quando
sono noti.
L'altra parte, che restando
eccitata l'attenzione del
Mag.to alle Fortezze a' tutto lo
studio e celerità possibile per
ridurre a' termine l'impiego
della sua diligenza nell'in
carico ultimam.te appoggiatoli
sia preso che saldi, e osser-
vati li Decreti in materia
di rendim.to de' conti resti de
creto aggiunto, e dichiarito

che ogni Rappresentante di Terra
e da Mar niuno eccettuato
sia tenuto in termine di due
mesi doppo il suo ritorno
render conto al Mag.to alle
Fortezze per quello riguarda
fortificationi, e fabriche fatte
ogni sorte di apprestam.ti
militari ricevuti, et altri
materiali attinenti al Mag.to
med.mo con presentar le note
autentiche del ricevuto dis:
posto e lasciato in essere
al successore.
Lo stesso debba pur fare respe
ttivamente al Mag.to all'Artel
laria per balle, Cannoni, pol:

uece, et altro di sua inspettio
ne, in ordine al decreto di
4 Agosto passato al Regg.to all'
Arsenal per canni, fuoli, legna
mi, e simili, e niente di meno
a quello delle biave per bis:
cotti, formenti, biade et altre
munitioni da bocca, douendo li
Mag.ti stessi instituir libro a par
te, e far note distinte di uolta
in uolta della qualità delli
espeditioni, che andauano facendo
per necessario confronto delle cose.
E perche scarso genere di pro:
uisioni uiene ben spesso aministr
rato dalle Città, e Territorij cir:
concicini, oltre quelle, ch'escono

dalla dominante. doveva pure
ogni Rappresentante render di
esse esatto conto a' Magg.ti
a' quali spetta la cognitione.
senza il predetto pontuale
et intiero rendim.to de' conti
e senza le fedi de' sud.i Magg.ti
che siano stati eseguiti non
potevanno essi nostri Rappresentanti
al ritorno dalle Cariche sostenute
andar a' Capello versando tal
incombenza appoggiata al Seg.
alle Voci, sotto pena della pri
vatione del Carico in caso
di trasgressione.
questa risoluzione Publica acciò
sia fatta nota a' Magg.ti medesimi

con la copia della presente
deliberatione e niente meno
al Sr. Gen.l in Terra Ferma Prov.
Gen.l di Palma Sr. Gen.l da
Mar Sr. Gen.l in Morea e
Sr. Gen.l in Dalm.a con obligo
d'eseguirla e comunicarla
con lettere circolari a gl'altri
Rappresentanti.
Doveuamo pure ai Magg.ti
secondo la varia inspettione
delle loro incombenze ricercar
cognitioni da' Ministri, e tener
registri per quanto ad ogni
uno spetta di quello esiste ne'
depositi delle Città Fortezze
da Terra e da Mar per saper

come ne' vesti disposto e
con mira che siano divertite le fraudi che restino
bene custoditi li Pub.ci Capitali e riparati in ogni genere li pregiudicij al Patrimonio del Prencipe.
E la presente deliberatione doverà da cetero esser aggionta alle Comissioni d'ogni Rappresentante tanto da Terra quanto da Mar per la sua inviolabile essecutione.
M. D. C. L. X. X. X. X. V. II.
Adì xxiv. Agosto
Nel Cons.o Ecc.mo
di Pregadi
B

E sia incaricato il Seg.º alle Voci d'aggionger nelle Commissioni de' Capitani di Padova l'obligo di visitar personalmente el Bosco della Carpeneda una volta nel suo Reggimento in conformità di quanto resta dal Senato decretato.

M. D. C. C.

Adì XXIII Settembre

Del Cons.º Nro

di Pregadi

Capitis omnis

Che il capitolo concernente la proibitione d'andar à capello a' Rettori di Padova senza

la fede, e rellattione prescritta
sia fatto tener al Seg.º alle
Voci per la sua puntual
osservanza, con incarico d'in:
serirlo anche nelle Commis
sioni de' sudetti Rettori pro' tempore.

Segue il Capitolo.

Rendere esso d'anno in anno
avvisati li Deci.ri e Deput.i sopra
dacij di qualunque pregiudicio
che per avventura emergesse
con la nota dell'importar del
ricavato delli dacij, come
altre scolte vi fu prescritto
a' loro lume, e perche dai
medemi sia poi tutto parte:
cipato a' Publica notitia

per quei compensi, che si ren
dessero necessarij
Douendo al ritorno del Reg:
gimento presentar fede di
detto Mag.to d'auer essi adem
pito et in oltre una rel
latione al Senato intorno
d'essi mercati se caminino con
le ispettioni et ordeni del
decreto 10 Maggio 1696 sudetto
senza le quali fedi e rellat:
tione non sarà permesso
l'andar à capello.
M. D. C. C. V. I. I. I.
Adì IX. Zugno nel
Coll.o Ill.mo di
Auogadri
[illegible]

Alli Sec.ri della Terra
Ferma, della Salute
et Storia e Scc.ri

S

Succedendosi correre con abuso
et inosservanza delle leggi la
materia gelosa de' Beneficij Tempo
rali de beneficij Ecclesiastici tutto
che tante volte raccomandata
all' esecutione de' Publ.ci Rapp.ti
troviamo necessario d'eccitar
nuovam.te il vostro zelo all'es:
ercitio delle maggiori diligenze
col lume del decreto che in copia
vi uniamo 6 Nov.e 1688 nel qua
le comprendendosi varie im:
portanti ordinationi volemo

che lo faciate esatamente esse:
guire nei Giuoghi alla nostra
Giurisdit.e soggetti; e mentre
dal decreto 1581. 4 Marzo con
fermato 1605. 11 Giugno e' in:
gionto l'obligo a' tutti li Des:
tori di dover nel fine del deg.to
portar fede al seg.o deputato alle
Voci d'aver sequestrate a' bene
ficiati e pensionarij contumaci
le vendite e non licentiate
gia' mai o' per riscuota o' per
deposito o' sotto altro titolo se'
prima non hanno mostrate le
ducali di Sovveno in pena di non
poter andar a' capello vi com:
mettemo di tal decreto pure a

sotto

sotto le pene stesse la puntual
osservanza con il reggistro del
la presente à lume de' Succ.ri
e che da mo' sia commesso al Seg.o
alle Voci deputato d'esseguir
in conformità.

M. D. C C. X I.

Adì X.X.I.I.I.I. Marzo

Nel Cons.o Ill.mo

di Dieci

Ш

S'anderà parte che salve
e riservate tutte le leggi in
tal materia disponenti, e
alla presente non repugnanti
sia omninamente e risolutamente
prohibito à tutti li sudditi

o Rappresentanti da Terra, e da
Mar, Ambas.ri o Secretarij siu:
no eccettuato, sempre che
gli occorrerà scriver alla
Sig.ria Sua et alli Capi di
q.to Conseglio alcuna conve
niente materia publica o' di
Giustitia o' riporto con giu
ramento l'indrizzar le lette
re sotto coperte o' pieghi di
alcuna persona privata
ancorche congionta di sangue
o' in qual si voglia carica o
dignità constituita ma' sotto:
scritte, che le haveranno di pro:
prio pugno sigillate e fatta
la mansione sopra il foglio

delle stesse lettere e non so:
pra semplice coperta sigillata
debbano farle consegnar à
Corrieri, Cavallari, ò altri
che saranno tenuti portarle
e subito giunti in questa
Città presentarle alla Segr.ia Ill.ma
ò nell'officio de' Capi, dove
fossero dirette sotto le pene
a' chiunque de' sudd.i ordini
contravenisse statuite contro
propalatori del secreto, nelle
quali pene incorreranno pur
quelli che osassero corregger
trascriver, ò informar in al
cuna parte esse lettere quan
do gle ne capitassero.

M. D. C. C. X. I. I.

Adì XXIII Aprile

Nel Cons.o Ecc.mo

di Pregadi

S.

Alli Rettori di Terra

Ferma, dove vi

sono Camere

Om.issis

E' mentre preme al Senato

di avere di tempo in tem:

po la notizia di come ven

gono diretti o' a' loro dimi

nuzione per quei congressi

che fossero necessarij resta

così a' voi che a' successori

ingionto l'obligo d'esibire

al Magt.o de' Sen.ri Reg.ri delle
Entrade Publiche in Zecca al
nostro arrivo in Patria uno
foglio distinto, e legale nel
quale apparisca la delibera
zione, la vendita la riscossione
residui, e spese di cadaun
datio seguita nel corso del
nostro Reggimento con il
confronto dell'ultima ante:
cedente affittanza per cadaun
datio con tutta la distin:
zione e chiarezza come ville
navette dal Capitolo che inser
to ve si trasmette.

Segue il Capit.lo del giorno sud.to
Et a' questo passo mentre dall'

assidua e costante applicat.e
de' Pub.ci Rapp.ti dipende la
consecutione d'un oggetto così
importante cade molto a
proposito il suggerim.to del Mag.to
che al ritorno loro li Pub.ci
Rapp.ti debbano produrre un fo
glio legale, e distinto che ab=
bia a dimostrare la deliberat.e
la vendita la ricossione, resi
dui e spese di cadaun datio
seguita nel corso del loro Reg
gimento con il confronto dell'
ultima anteced.te affittanza per
cadaun datio. Ripiego che si è
giudicato opportuno con il decreto
20 ott.e decorso per la parte, che

riguarda le debitori in pena
di guaverne et altro decedente
non solo alla Camera mà alli
Magg.ti della Dominante.
Per raccogliere il frutto di con
seguente suggerim.to sia proposi
to che tutti le Pub.ci Magg.ti ove
sono Casse della Terra Ferma
al loro ritorno debbano presen
tar al Magg.to de' Dep.ti degl'i dell'
Pub.ci Pub.ci in Cecca il bilancio
sud.to formato con questa distin:
zione et maniera che viene
suggerita. Non possano andar
a' capello senza presentar una
fede del Magg.to sud.to d'aver cio
pontualm.te adempito.

M. D. C. C. X. I. I. I.

Adì XIIX. Settemb.re

Nel Cons.o Ecc.mo

di Dieci

Capitis omnium

F

Nelli casi gravi sop.a de' quali occorrono l'informat.ni de' Rettori prima di devenire all'accettat.e o' alla delegat.e col rito inhe:rendo a' quanto e' stato disposto col decr.to 18 Giug.o 1630. in ordine ad altro di 6 Maggio 1599. Sia parim.ti proveso che dovendosi commettere informat.ni sop.a lettere venute da' Rettori o' sop.a scritture presentate al Tribunal de' Capi

et da questi produrre al Cons.°
nelli casi di ricorsi dove essi
sia Corte debbano le med.mi Rett.ri
e tutti li Curiali sottoscrivere
l'informaz.ni di proprio pugno
et consigliavam.to sop.a delle quali
possa fondatam.te deliberarsi di
assumere, o delegare li casi, come
sarà di Giust.a conforme stà es:
presso nelli precitati decreti:
e li seg.ti notando tale commiss.ni
doversi sempre ingiongere
l'essecuzione del presente.
Affinchè li Rettori ne habbiano
la dovuta notizia debba essere
trasmessa la copia di q.to capi
tolo a quelli di Terra Ferma dove

vi sono Corti, et ne sia pur data
copia al Seg.o alle Voci ad oggetto
che la inserisca nelle Commiss.ni
à tali Rettori che si spedivano
in avvenire.

M: D. C. C. X. I. X.

Adì xxix decembre

Nel Cons.o de

di Dieci

(Capis ommissis)

Resti in fine rigorosam.te eseguito
il decreto salutare di q.to Cons.o di
xi Lug.o 1661 che generalm.te prescri
ve il termine di giorni otto
doppo il ritorno da Regg.ti allo
stabilim.to de' conti à tutti quelli
che saranno nei Regg.ti stessi che sono

soggetto alla limitaz.e in tutto e p.
tutto come prescrive il decreto
med.mo il quale sia a tale
oggetto dato al seg.o alle
Voci per essere reggistrato
nelle Comissioni di questi Ret-
tori e sia ad esso aggionto
che 15 giorni almeno prima
della partenza de' nuovi Reg
gimenti da q.ta Città debbano
li loro ministri presentarsi
alla Cassa non solo p. dar l'ulti
ma mano ai loro conti qua
li per l'inosservanza contra
del detto decreto non fossero
stati per awentura intiera
mente liquidati, ma per essi

bire li nuovi pieggi.
M. D. C. C. X. X. I.
Adì p.mo Marzo Del
Cons.o Sav.o di
Pregadi
Alli Revisori delle Rend.e prin
cipali di Terra Ferma
Havendo osservato la benem.ta attenzio
ne de' Sud.tti Inq.ri in T. Ferma nell'im
portante ricerca materia de' dacij
hanno rappresentato al Senato quan
do consegui ai difficoltaee l'affi
tanza di quelli che corrono per
conto Publico la moltiplicità
de' contrabandi e l'indulgenza
con che sono nella loro spedit.e
trattati: Meritando però un punto

di tanta essenzialità un disordi
ne così pregiudiciale al Publico
insorgere il più valido, e risolu
to compenso venimo in deliberat.ne
di commettere al zelo vostro la
più esatta e dilig.te attenzione
per tenere in officio cotesti Mi
nistri onde puntualm.te adempis
cano alle proprie incombenze
con formarli, e presentarli alle
Cariche, obligo delle quali ave
rà poi ad essere il devenire
prontam.te alla loro spedic.e et
all'essecuz.e di quanto prescri
vono le Pub.e Leggi estendendo
in oltre a misura de' casi le
consu.ti formaz.ni di processo con.

fermando le stesse e decernendo
a' quei severi et esemplari casti-
ghi contro li trasgressori. Perche
poi abbia il Senato di tempo
in tempo un' esatta rellazione
dell'adempimento della sua volontà
in tale proposito, che bene si
promette dalla puntualità costan
dovrebbe Voi e successori vostri tra-
mettere al Senato medesimo e così
anche a questo Magistrato de Provveditori
Reggenti dell'Eccellentissima Repubblica in Zecca di
anno in anno una distinta
nota de' contrabandi arrestati
della loro espedizione come altresì
delli processi che per tale mate-
ria fossero stati formati con la

dichiarat.e di quelli contumati
e de gl'altri che restassero
giacenti. La qual nota dovesse
esser pur esibita da' cad.
daun Rettore per l'interesso
corso del Regg.to nel presen:
tarsi, che fara' al Coll.o sotto
al suo ritorno in Patria unita
alla solita vellaz.e e facendosi
re altra simile anche all'ora
al Mag.to pred.to senza la qual
nota non possa esser lasciato
andar a capello ne ballotato
ad alcuna carica, essendo poi
di somma premura dell'Ecc.a che
con tutti li modi possibili si
procuri da Ecc.mi Regg.ti in Terra

Teoria l'efficacia di quei dacij
che corrono per conto della Sig.ria
V.ra per poter a' confronto de' dis
capiti e pregiudicij una parte
così essentiale al Pub.co Patri
monio, versa l'attenzione nos
tra nella più efficace maniera
eccitata a' poner in prattica
ogni maggior diligenza per un
così importante oggetto, frequen
tando gl'incanti e maneggiando
le persone che credevamo più pro
prie, onde disponghano ad abbracciar
li, rendendo poi al Senato di
tempo in tempo la relatione dell'
effetto de' nostri studij, che voglia
mo confidare utili e fruttuosi.

E della presente sia data copia al
Mag.to de' Ren.ti Seg.ri dell'Ecc.e Cam.e
in Cecca per lume, e perche
debba anch'esso riferire d'anno
in anno a' Pub.co lume se' sarà
stato per intiero adempito da'
Rettori della Terra Ferma quanto
versa con proposito de' contra
bandi prescritto.
Sia per data copia del capito
lo che riguarda l'obligo delle
fedi al Seg.rio alle Voci per sua
notizia, et essecuzione.
M · D · C · C · X · X · I ·
Adi XII · Aprile Nel
Cons.o di Dieci
Pregadi
(Ceteris omissis)

cose di molta importanza
ai riguardi del nostro servi
tio riconoscemo il Capit.lo XXII
della Terminaz.e med.a circa la
nota de' debitori da' eshibirsi
dai Rap.ti Regg.ti al loro ritor
no in Patria in corellaz.e al
gia' decretatori dal Senato anche
nell'anno 1711 ne' commettemo
nuovam.te la sua osservanza non
solo per la Camera fiscal di
Brescia ma' per qualunque
altra della Terra Ferma in
tutto, e per tutto, come dalla
prud.a nostra resta suggerito pres
crivendovi che la nota stessa
abbia a' legervi alla presenza

del Rettore nell' atto che si presenterà nel Coll.o nostro che il p.nte articolo sia reggistrato nel Capitular del Coll.o stesso e raccordato di tempo in tempo da' seg.ri Reg.ti e sia pur posto de cetero nelle Commissioni de' Pub.ci Rapp.ti perche riporti l'intiera sua essecutione.

Et da' mo' sia commesso al seg.o alle Voci di poner p l'accennare nelle Comiss.ni de' Pub.ci Rapp.ti della Terra Ferma ch' hanno diretione delle Camere l'obligo da' esibire nel Coll.o N.ro al loro ritorno in Patria la nota de'

debitori in conformità di ciò, che resta nella pnte prescritto.

M. D. C. C. X. X. I.

Adì IX ottobre nel
Cons.o nro di
Pregadi
Alli Savii della
Terra Ferma

Oggetti ben giusti di Publico servitio ricercando che di tempo in tempo arrivi à cognitione di qto Cons.o una nota distinta à Camera per Camera d'ogni natura di debito tanto di rag: gion di gravezze quanto de dacij ed ogn'altro genere resta inca: ricata à tal effetto l'attenzione

nostra, e così de' successori pro tem
pore ad venir nella detta solita
presentarsi in Coll.o nel ritorno
della Carica sena una nota di
quei debiti che trovasse all'arrivo
della med.ma e di quelli lasciasse
nel partire, distinguendoli à natura
per natura con obligo di portar
fede d'uno delli due seg.ri di
q.to Cons.o deputati alle leggi di
così haver esequito, et al seg.o alle
Voci di non lasciarli andar à
capello ne provarli ad alcun
Mag.to o Cons.o in pena al orin.te
facendo di privation del Carico, ed
ogni beneff.o della Canc.ria Ducale.
Et la pnte sia ingionta da chi

spesa nelle Comissioni de' Rappresentanti medesimi.

M. D. C. C. X. X. I.

Adì xxvii Gen.°

Nel Cons.° Ecc.°

di Dieci

Capi Comun.

E perche potrebbe in avvenire darsi il caso che alcuno per qualche indiretto fine cercasse di schivare le sopracomandate cautelle, e presentarne perciò le Ducali in alcun officio, ò Camera, senza il sigillo in piombo come se n'è ultimam.te veduto qualche esempio siano tali Ducali dichiarate invalide, nè possa in conse:

quella esser data loro alcuna
essecuzione come se fatto non
fossero in pena a' ministri
di pagar del proprio; e sia il
presente articolo mandato in
copia a' Magg.ri a' quali spet-
tano i pagamenti e registrato
nelle Commissioni di tutti li Ret-
tori da Terra, et da Mar, dove
sono Camere, o' Casse Publiche
e sia pur dato in copia a' Sen.ri
Regolad.ri alla Scrittura acciò nel
la rev. de loro conti non li
sia bonificato alcun pagamento
fatto sopra il fondam.to di dec:
cali non bollate.

M. D. C. C. X. X. I. I.

Adì ij decemb.re

Del Cons.° Ecc.mo
di Pregadi
Alli Rapp.ti delle Città
della Terra Ferma ove
sono Camere
Rettori, et C.

Necessario poi che si studij d'im
pedire con tutti li modi possibili
li considerabili resti de' debitori che
vanno con scandalo sempre più au:
mentandosi sop.a il dovuto paga:
mento delle Pub.e gravezze forse
per la lusinga, che prendono li con
tribuenti d'aver a godere gl'effetti
della Pub.ca indulgenza con la con
cessione de' gratiosi indulti. V'inca
richiamo di dar conto distinto al

Senato et al Mag.to de' Deu.ti Deg.ti
dell'Ecc.mo Pub.co in Cecca di mano,
in mano che riveva il tempo
di pagarvi cadauna gravezza
col don dei versi che ci fossero
nella loro esazione per poter
con tal lume disponervi le con
venienti deliberazioni.
Et da mo sia data copia al Seg.o
alle Voci del Capitolo, che con:
cerne la notizia che devon
trasmetter li Esattori dei versi
delle Publiche gravezze, perche
sia aggionto per l'avvenire nelle
Comissioni di tutti li Publici Rapp.
presentanti della Terra Ferma.
M. D. C. C. X. X. I. I.
Adi XXX Decemb.re

Del Cons.o Nostro
di Pregadi
Alli Rettori delle Città
principali di Terra Ferma.

Prescrivemmo col decreto 23 Apri-
le 1712 nella più risoluta ma-
niera l'obligo a' cadaun Regg.te
di dover al suo ritorno in Patria
esibire tanto nel Coll.o Nro che al
Mag.to de' Revi.ri Reg.ri dell'Ent.e Pub.e
in Zecca un foglio distinto e legale
della deliberat.e venduto riscossione
residui e spese di cadaun datio
seguita nel corso del Regg.to con il
confronto dell'ult.a anteced.te affittanza
e con l'altro p.mo Marzo 1721 di pro-
durre d'anno in anno una distinta

nota de' contrabandi avvertiti della
loro spediz.ne, e de' processi p tal
motivo formati, indi al loro ritor
no esibirne un' altra per l'intiero
corso del Regg.to tanto al d.to Mag.to
che al Coll.o stesso unitam.te alla
relaz.e. Ne' uedendosi tali ne:
cessarie disposiz.ni eseguite con quelle
perniciose conseguenze al Pubblico
interesse che sono state riconosciute
non ostante la comminatoria, à
quelli trascuranti di non esser
lasciati andar à capello ne' ballo
tar ad alcuna Carica d'onore
perciò rinovarono à voi e succ.ri
l'incarico di dover ciò puntualm.te
adempire, al cui effetto perche non

cada in nuova dimenticanza li
decreti stessi doveva la presente
essere unita alle Comissni dei
Ragazti pro tempore, et essere data
copia al Segr. alle Voci per buona,
e sua essecutne.

M. D. C. C. X. X. I. I. I.

Adi xiii Genaro del
Consio nro di Pregdi

In seguito alle condiscendenze benigna:
mente assentite dai decreti 10 febo
e 28 Maggo. passati nel noto fatal caso
contro scolari di Padna portata la
disposizne del Senato a' rimostrare in
ogni maniera possibile la protezne sua
distinta per quella Insigne Univertà onde
rimettersi ne la floridezza, e decoro

hà però prescritto à Sig.ri dello studio
di prender in esame le leggi, e le
prattiche dell'Eccelse Univ.tà e di pro:
durre quanto con la propria prud.za
giudicarebbero confacente ad oggetto
che tanto importa. Adempiendosi
con la solita diligenza portano
nella scrittura ora letta il proprio
sentim.to aggiongendo suggerimenti
savij, et accomodati: sop.a di che neces
sario esprimersi la Pub.a volontà ol
tre il pieno applauso che se le rende.
L'add.a parte che utile sop.a tutto
al felice aumento dello studio il
concorso numeroso de' scolari sudditi
e forestieri come non hà ommesso
la maturità Pub.a di sempre procu

vuole proibendo risolutam.te questi
a' sudditi il condursi a' studij, e
conseguir l'Aurea dotorale in
qual si sia Univ.tà fuori della
sud.ta di Padova così per ora rasser
mandosi li Decreti emanati nel
proposito quelli massime 1678: 14
ott.e e 1718: 10 marzo lo ne com:
metto l'esecuz.e generale a' Rapp.ti
conforme alle ducali che per lume si
rimettono in copia al Mag.to Ref.
accioche anco questo si pona l'
obbedienza essendo volontà costan
te che abbiano ad aver effetto le
pene statuite mentre per s'ordina
a' Rapp.ti di rendersi vigilanti per ri
lecarne con dilig.te inquisitioni gl'

abusi che insorgessero sarà pur es-
secuzione del Mag.to rinovar loro fre
quenti gli eccitam.ti perche in ogni
caso con l'essecuz.e delle pene
nella maniera dalle due l.re prescritta
abbiano a correggersene li disordini:
so bene però fra gl'altri temperam.ti
stati chiamato la virtù del Mag.to
all'esame, se convenisse restringer
forse oltre li 9 anni il tempo pres
critto alla permanenza nello stud.o
sussistenza riflettendo con la propria
cognizione alle conseguenze pregiudi
ciali che in tal caso deriverebbero
credersi senza innovar nel proposito
confermar anzi il decr.to 10 Mag.o 1700
che stabilisce il quadriennio, onde

te le presti inviolabile esecuz.ᵉ
Sen richiedendo compenso il disord.ᵉ
d'esercitarsi sudditi nella Terra
Ferma et anche in q.ᵗᵃ Dominante
senza il requisito del Dottorato e
coll'accolo conseguito in Stati alieni
nelle professioni del Foro e Medica.
Sia partim.ᵗᵉ presso quanto alla
Terra Ferma che fermi nel suo ri
gore li decr.ᵗⁱ 1668. 19 Ag.ᵗᵒ e 1703
29 Nov.ᵉ che vietano l'uso della
professioni med.ᵐᵉ sop.ᵃ l'insignito del
Dottorato in Pad.ᵃ sia prescritto al
seg.ᵒ dep.ᵗᵒ alle Voci d'inservibili in
coppia ancome col preve nelle Comiss.ⁿⁱ
solite rilasciarsi à cadaun Rapp.ᵗᵉ della
Terra Ferma med.ᵐᵃ cui adesso per

all'ora resta precisam.te ingionto
di farli in ogni parte eseguire
dovendo in oltre il Mag.to ingiongere
a' Canc.ri di cad.na Città l'obligo di te
ner in libro apportato il reggistro
di tutti quelli che professassero il
Foro o' Arte Medica col requisito
del Dotorato in Pad.a qual reggistro
poi presentato a' Rettori nell'ingresso
alla Reggenza abbia a' esser loro
di lume per mai ammettere all'esercitio
chi non ne fosse munito, e per far te
nere di tempo in tempo nota pon
tuale de' nomi tutti loro dotorato
e dove conseguito a' cognit.ne necess.ria
del Mag.to cui sarà per parte l'in
vigilar sempre onde in confor.tà si eseg.ca

quanto alla Dom.te dove pur si pres-
sente incalto il disord. rilevando
correr negl'Avvocati la pratica d'abi-
litarli alla professione del Foro col
solo quesito d'un punto legale nel
Mag.to de' Conservat.ri delle Leggi, e per li
Medici anco senza riguardo al Dotto-
rato con la sola licenza del Mag.to
alla Sanità resta à buon conto sta-
tuito che chiunque vorrà nell'av-
venire applicarsi alle profess.ni pred.te
debba esser insignito della Laurea Dotto-
rale senza il qual requisito nessuno
possa mai esser ammesso all'esercizio.
Per il di più poi che nell'uno, e nell'
altro proposito suggeriscono li Deff.ti
rimane il punto della scrittura rimesso

respettivam.te a' Mag.ti prved.ri de' Consoveat.ri
et alla Sanità, p che pure essi aggion:
gendo il proprio sentim.to possino sta:
bilirsi l'ordinat.ni alterioni e pieci
confacenti alla massima importante
e d' allevar soggetti di cognit.ne e ceivtri
e d' accrescer anche p tal via il con
corso all' Univ.tà predetta.
Desiderabile ad un tempo prima:
nevigliene possibilm.te quello de' gl'
Ebrei mentre con tal vista ha' sem
pre il Senato riguardata con pia
dilet.ne e privileggi particolari la
Natione Alemana viene anche in
pute nella risolut.ne di nuovam.te
confermarglioli in ogni parte
nella maniera pur dal Mag.to già

approvata, e promessa nella stampa
e così rinovavole gl'impegni sempre
eguali della Leb.a protettione.
Apparivano questi maggiori anco nella con
cessione, a' che volontieri si concorre
dell'essentione, e matricole nel mese
di sett.e come ha' già veduto d'auen
tiole il Mag.to: e pur nel rilascio dell'
esent.ni: med.e ne' mesi posteriori
et in ogni tempo in che si presentavano
alcun Alemano allo stud.o attendendo egual
mente che ove il Vice Sind.o: possa il Conseg.r
Alemano di magg.r età essere abilitato
al dottorato alla Nobilità senza deposito.
Antica poi et appogg.ta al tenor de' Statuti
se' ben p alcun tempo interrotta la facoltà
al Rettor dello stud.o di promouer al Do

tocato gratis un scolare a' suo arbitrio, si trova seguito secondo il riflesso del Mag.to di rimettere la pratica avvertendo, che quei soggetti, che haveranno sostenuto il Sindicato, possano al terminar dell'anno presentare nella pubblica Univ.tà et a' loro arbitrio un scolare gratis, egual facoltà permettendosi a' Vice Sindici, ma con l'obligo a' questi che il scolare ch'esibiranno sia tenuto al deposito tutto ad oggetto e di render vie più visibile alla Natione la benig.tà con cui si riguarda e d'agevolar ancora con la nuova prerogativa il risorgim.to della carica di Sindico da qualche tempo giacente e che si vende della nota

preminenza al decoro, e servit.° dello Studio.

M · D · C · L · X · V · I · I · I ·

Adì XIV Ag.to Nel Cons.°
Ecc.mo di Pregadi
Alli Rett.ri delle Città Suddite
della Terra Ferma

A' 6 Zugno decorso vi furono scritte lettere dalli Rif.ri dello Stud.° di Pad.a perche faceste Publicar in codesta Città un Proclama che in ordine di molte Pub.che espressi dec.ti non potesse esser essercitata la professione d'Avoc.to se non da chi godesse la prerogativa del dotorato nello stesso Stud.° di Pad.a e ciò sotto le pene che furono prescritte da' med.mi Rif.ri ma perche si và presentendo che

ordine così proprio, e confacente al seguito
universale de' sudditi ed al decoro dello
studio venga da alcuno trasgredito.
Vi Comettemo espressamente col Senato
che dobbiate far republicar il med.° Pro
clama, ed invigilar di continuo per la sua
intiera inviolabile essecuz.ne applicando
a' trasgressori li castighe cominati irre:
missibilm.te tale essendo la Pub.a volontà
e dell'essecuz.e delle parti attenderemo
le dovute notitie.

M. D. C. C. L. L. L.

Adì xxiv Nov.e 1750

Cons.° Ecc.° di Preg.di

Capelli omissis

Per quello riguarda alla Terra Ferma
essendovi già antichi, e recenti decreti

et particolarm.te con quello 1668
14 Ag.to circolarm.te trasmesso nelle Città
suddite et con gl'ordini de' Sindici
Inq.ri à med.mi consecutivi fermam.te
statuito che non possi chi si sia esser
citare nella Terra Ferma la prof
fessione d'Avocato se non si troua
insignito della Laurea dotorale nello
studio nostro di Padoa doueranno
li preaccenati decreti sortire in tutti
li tempi la loro inuiolabile ese:
cuttione sotto le pene che restano
a' trasgressori risolutam.te cominata.
A' così giusto fine che tende ad ecig:
gere da' sudditi l'obbedienza douuta
alle leggi et a' produrre nel tempo
stesso soggetti della miglior abilità

e uirtù

a vivere nelle facoltà legali come-
doveva incuigilare il zelo de' Pub.ci
Rapp.ti così restano animati li Ret.ri
nostri à non intermettere le loro
benemerite applicaz.ni e ad estendere
in consonanza circolarm.te nella
Terra Ferma le Comiss.ni ch'occorrevero.

M. D. C. C. X X I V

Adì xiix. Magg.o Nel
Cons.o Ill.mo di Pregadi
Alli Rettori delle Città
Ducali della Terra Ferma
ove sono Cam.e e Succ.ri

In corroboraz.e alle leggi che prescrivo-
no la spediz.e mensuale del Pub.co da-
naro à q.ta parte onde non si formi
con grave nostro pregiud.o in codesta

Cassa viene il Ren.to in risoluto.
d'espressam.te comettervi ch'habbia
de in avvenir à far il saldo men:
suale della Cassa senza & il danaro
obligato di qualunque genere
à q.ti Mag.ti e Cave e nello stesso tem
po la consegna al Rev.o Cavallaro
dell'intiero importar del saldo med.o
restando assolutam.te proibito qualun
que raporto da Cassa à Cassa di me
se, in mese così douevera inviola
bilm.te eseguire sotto pena à mi:
nistri che contrafacessero della per
dita di carica e di essere inviola
bilm.te puniti. Così nel ritorno non
potrete omiggere il bollettino di
andar à capello sotto fede giurata

del Mag.to de' Deci.ni Sog.ti alla Scritta
che asseconi non essere seguito
alcun raporto da' mese, à mese
di danaro obligato alla dominan
te ma' bensì effettuate le disposiz.ni
mensuali, e li saldi di mese, in
mese con la consegna al Sud.to
Cavallaro come di sop.a in vista
in giorno delle sud.e norme fareste
seguir il reggistro in cod.o Cam.a a lu
me de' nostri succ.ri portandoci l'
avviso della riceuuta e della dilig.za
contribuita per la sua esecuz.e.
M. D. C. C. X. X. X.

Adi XXIII Nov.e Nel
Cons.o Ant.o di Regadi
Con mandato destinto del Mag.to de' Deci.ti

e 3 Savij s.a gl'Officij, raccoglio q.to Cons.o
dalla sectanura ora letta in quale
infelice situaz.e si trovi ridotta in
p.nte la tanto importante mate
ria delle abilità gratiosam.te accor
date a' debitori con tutti quei ulte
riori lumi che si rendeano necess.ij
in ord.e alle Pub.e Comiss.ni; approva
no perciò si conosce di proffitta
re dei med.mi e stabilire quelle rego
le che vagliano ad assicurare in q.to
p.te il Publico Patrimonio.
Dipendendo per tanto il buon suc:
cesso della med.a da' rispettiva distribuz.e
a' Mag.ti d'esaz.e della Dom.te ed alle
Cam.e della Terra Ferma delle proprie
incombenze, così che cad.no possa più

agevolm.te in avvenire del proprio
canto adempirle con quella puntua
lità, ch'esigge l'importanza della
materia, quale nel suo intiero deve
per altro in continuaz.e dipendere
dalla sopraintend.za peculiare che
vengono li S.ri e 3 Savij sopraad.ti però.
sia pure, che de cetero tutti li Mag.ti
di enaz.e e Cam.a eccettuato quello
de' Gov.ri dell'Ent.de debbano tenir distin
to reggistro di tutte le abilità, che
in avv.e l'anderanno concedendo
ai loro particolari debitori, impian
tando la partita loro di debito con
la specificaz.e del nome tanto del
principale quanto del pieggio, e tà
confronto di quella tutti li pagam.ti

che il debitore andava estinguendo
il che agevolm.te poteasi eseguire
sop.a un libro separato che doveva
istituirsi in un altro poi si-
mile andavano ad esser descritti
immediatam.te quelli che di tempo in
tempo andavano decadendo dalle
abilità apportando pure il loro de-
bito et a' rincontro di questi risul-
tavano li pagam.ti che ricevevano
giustificati.

Sarà debito pure de' sopradetti Magg.ti
e Camera di tramandare di tre in
tre mesi al Mag.to dei tre Savij le
copie autentiche sì de' pagam.ti fatti
da gl'abilitati dentro questo perio-
do di tempo come dei nomi dei

falliti, e li pagam.ti fatti dalli mede
simi. E perchè è neces.rio che siano
a' cognizione de' Mag.ti e Camere li de
creti di abilità non doveranno dare
enoccecr.e alle abilità stesse, se il
debitore non presenterà copia au:
tentica del suo graziosa decreto, e
simelm.te non farà apparir fede che
sarà rilasciata gratis di avcole fatto
registrare nel Mag.to dei 13 Savij.
Per quello poi riguarda le proggia
rie doveranno esser queste esaminate
da quel Mag.te e Cam.a dove s'attrova
l'impianto del debito raccomandando
a' ciascuno la magg.r vigilanza nell'
esame delle med.me dalle quali dipen
de la sicurezza delle Pub.e riscossioni.

Il soldo che di q.ta natura andava
raccogliendosi da' Mag.ti e Cam.e dove
-va' esser disposto e girato in con
formità di quanto hanno prescritto
le ultime recenti regolaz.ni Volon
tà Pub.ca per altro essendo che
così quelli che q.ta ben corrispon:
dino col Mag.to dei 3 Savij adem:
piendo a quelle ricerche che gli ve:
nissero del med.o tanto così d'infor
mationi come di lumi sopra l'es:
senziale materia.
E perche il principal frutto di q.ta
deliberaz.e deriva unicam.te dalla
generale sua osservanza così resta
ordinato che sia aggionto alle Com
missioni de' Rettori della Terra Ferma

ove sono Camerle l'obbedienza
della pnte regolaz.ne per animarli
alla puntuale essecuz.ne et in
conformità il Mag.to de' Sind.ci
Reg.ti alla Scrittura doverà nella
resa de' conti presentare l'oppor:
tune osservaz.ni perche in caso
di mancanza debba ciascun d'essi
fattiuo restar sottoposto à tutto
ciò prescriuono le leggi in ma
teria de' Reggimenti.

Ommissis

E da' me della pnte deliberatione
doverà esserne data copia a' Mag.ti
tutti d'esattione e trasmessa alli
Rettori della Terra Ferma oue sono
Cam.re per la sua inuiolabile osseruanza.

M. D. C. C. X. X. X.
Adì XXVII Nov.e
Nel Cons.o Nostro
di dieci
Dalla relazione giurata ora letta
da Nob.li Nob.li Sri Avogadori di
Comun si rileva come contro
il prescritto da Decreti di q.to Cons.o
1541. 8 Luglio 1543. 10 Nov.e
e del Senato 1653. 6 Dec.e siasi
da alcuni anni abbandonato da
Rettori il costume tanto necess.io
di portar al loro ritorno da
Reggim.ti nota distinta e giura
ta all'Offitio dell'Avogaria di
Comun de nomi de banditi
colpe loro, e sentenze deffinitive

e' impropesto da' q.ta Città.
Perche quantunque sia loro
cominata la pena di non
poter andar a' capello, nè
d'esser provati senza la fede
dell'esecuttione portata nelle
mani del Nodaro a' ciò depu
tato. non ostante sorpassata
la pena continui l'abuso
inalto tanto pregiudiciale
alle buone regole della Ten.ta
Mentre però accudiscono cui
Avogadori con benemerito atten
tione a' rinovar cogl'ordini
opportuni nell'officio loro l'
adempimento di tali Publiche
dispositioni, suggeriscono poi

il rimedio, perche sia maggior
mente circolata e possa
nuovam.te in esercitio la prati
ca, A' che annuendo questo
Consiglio.

Sia preso che in ordine a' quanto
viene da' sopra enunciati
decreti e particolarm.te da quello
1593. 10 Nove. stabilito che
debbano li Rettori usciti da Terra
e da Mar al loro ritorno por
tar la fede come sopra. Sia poi
aggiunto che li Cancellieri loro
siano pur obligati nel termine
di mese uno dal loro ritorno
portar all' Avogaria di Commun
le fedi giurate de' nomi de band.ti

colpe loro, e sentenze deffinitive

es impreopetto dà q.sta Città di

quelle peci non soggette al Gitto

di questo Cons.o per le neces:

sarie annotationi a norma

di quelle che sono prescritte à

Rettori.

Nel caso poi che nel corso del Reg

gimento non fossero seguite sen:

tenze colle sopra riferite conditio

ni debbano anco in tal caso oli

Rettori e li Cancellieri portar fede

giurata in conformità all'offic.o

stesso onde in virtù di tal de

bito adempito possa esser dal Mi

nistro rilasciata à Rettori la fede

per andar à capello, ed esser provati.

et a' Cancellieri quella di non
poter giurar altre Cancellarie
senza la quale mai possano
esser admessi al giuramento
da' chi spetta.
Per supplir poi al diffetto
in che sono le veggioni in tal
proposito restano circolarmente
incaricati li Rettori da Terra
e da Mar di far, che da' Can
cellieri loro siano estratti
dalle Casse d'anni dieci in
quà li nomi, e colpe de' ban
diti e le loro sentenze deffi
nitive et in proprietà da q.ta
Città e seriamente sollecitamente
le fedi a gl'Avogadori di Comun

onde siano aggiunti nei reggi
tti per quei rincontri che po
tesse oggortunem.te rendersi
necessarij.
Et del presente decreto sia da
ta copia a gl'Avogadori di
Comun. et al Seg.o alle Voci
perche eseguisca in conformità
per quanto à lui spetta, e perche
sia posto nelle Commissioni de'
Rettori da Terra, e da' Mar.
M. D. C. C. L. X. X.
A di XX Decembre
Cons.o Pro.ti di Reg.di
Capitoli omniss
Conferendo al presentato fine
il regolam.to in tanto che

producono li Rondi. all'Avvel
laria di circolazione in avve
nire l'esecuzione e volendosi
da questo Consiglio stabilire
il più opportuno all'effetto
stesso resta fermamente decre
tato che de cetero sia parti
colar, ed preciso obligo di tutti
i Rondi. in Terra Ferma di
presentare al loro regresso in
Patria il piano intiero ed
esatto da' essi sottoscritto di
tutta l'Avvellaria ed attrezzi
inservienti all'uso della me
desima ch'esistevano nelle
Piazze e depositi de' luochi
ne' quali havevanno sostenuto

la Reggenza dovendosi dal
Maggistrato all'Avvocaria rila:
sciarsegli fede che così da' essi
sarà stato esequito senza
la quale non possano li med:mi
andar à capello. Et perche
sia nota à tutti li predetti
Publici Rapp.ti la presente deli
berazione doverà in avveni
re essere inserita nelle Comis
sioni alli Prov.ri Penali da'
Mar, e di Dalmatia e Prov.ri
di esse Provincie et Isole et
il Segr.o alle Voci haverà preciso
obligo di aggiongerle à gl'altri
della Terra Ferma, come si è
espresso.

non porgon le requisite volute
dalle Pub.e Leggi resti emandato
il disordine con il precetto a' Pub.ci
Rapp.ti di non admetter al possesso
di Cariche alcuno, tutto che mu
nito da' Ducali, allor quando
non sian q.te fondate s.a le necess.rie
informaz.ni d'essi Rettori. Accaden
do ne gl'altri d'Istria, Golfo, Dal
matia, Alb.a Com.tà ed Isole che non
sij stata nella mag.r parte corris
posto l'espett.e d'essi Rettori nella
sollecitud.e si son data d'aver note
distinte, e regolate delle Cariche es
sistenti in que' Luoghi a' med.mi
si prescrive da q.to Cons.o l'effettuar
la missione stessa sotto pena a'

che non enequisse di non poter
andar a' capello in forza di che
non pon. che accendervi quei sa
lutari effetti che si vendono ne
contraij per in questa parte di sì
essenziale materia tanto ben ma
neggiata e diversa dal maturo
aggradimento discernimento d'essi
Reverendi. Non resta in fine che
a desiderarvi s'intervenino a' liqui
dare se ci sij alcuna carica
che si eseguisca non ostante che
sij levato il dacio a' cagion di
cui era stata destinata così
che continui a' poveri sudditi
l'aggravio di contribuir per la stessa
il che sarebbe contrario alla

colonni

volontà Publica.
E del pnte decreto sij data
copia al Seg.° alle Voci per lume
et esecuz.ne nella parte gli
spetta.
M. D. C. C. X. X. X. I.
Adì xiii Sett.e Del
Cons.o Ecc.mo di Preg.di
Degno argomento delle beneme.te
attenzioni dei Rif.ri Ecc.mi dello
Stud.o di Padoa si è l'esame
in che han versato sop.a la libertà
de' sudditi di trasferirsi ai studij
et adottorarsi in Estere Univ.tà non
meno che sop.a gl'esped.ti valevoli
a correggerne e frenarne l'abuso.
Maturati questi dalla loro virtù

e prudenza si raccolgono anco
con zelo e dilig.za essere nel ben
concepito Proclama che con la scrit
tura era letta accompagnano all'
approvazion di q.to Cons.o
Addottato però conoscendosi in tutte
le sue circostanze promovere, e con
seguirne l'essentialiss.o oggetto.
Restar il Proclama med.e seg.to li 6
scor.o corr.te p. autorità di q.to Cons.o
in tutte le sue parti approvato con
facoltà in oltre a'Cap.ti med.i di
procedere alle correzioni che me
ritassero li Priori dei Coll.i delle
Città dello Stato Nro che mancassero
all'obligo che resta loro col pnte
Proclama prescritto di presentare ogni

anno ai Rettori delle Città venete
la nota di quelli che nell'anno
antecedte fossero stati universalmte
admessi a' gl'impieghi come pre-
chiaramte resta espresso nel Sodo
clama medesimo.
Per assicurar poi in corrobod. à
massima così salutare che non abbia
ad alterarsi p alcun modo o' pre-
testo la pratica sanciamte instituì
ta che in cadn anno abbian
à trasmetter ai Reffomatori medmi
la nota predta dai Pubci Rapp.ti
resta pur decretato che de capace
abbia ad essere inserito nelle
Comissioni delli Rappti stessi l'
obligo della spedize della nota

medesima non potendo al loro re:
gresso dalle Cariche andar à Capello
se prima non averanno giucata fede
del Mag.^to de' Cess.^ri nel Coll.^o Nro d'
aver d'anno in anno trasmesse
le note med.^me del che sia pur
data notitia al Seg.^o alle Voci onde
à quanto ad esso pure incombe
resti pontualm.^te esseguito ciò vie
ne in pnte à deliberarsi.
Et il pnte decreto con il Proclama
sia à publica intelligenza stampato.
M. D. C. C. X. X. X. I.
Adì xi. Ten.^o Nel
Cons.^o Nro di x.^ci
Avvicinano troppo sovente à q.to
Cons.^o vellationi che giaciano di

gran tempo inespedite in molte
Città della Terra Ferma in copioso
numero li processi. Nasce da ciò
che riesca la dilungata protraz.ⁿᵉ
de' castighi ed incentivo alle colpe
per il che ottiave devenir dovendosi
a' quegl' espedienti che meglio si
addattino all'importanza e necess.ᵗᵃ
oggetto di sollecitar la perfezion
de' que' processi che sin a' tanto restan
arenati diveotovi gl'effetti della
Giustizia.

L'anderà parte che li Repp.ᵗⁱ con
corsi della Terra Ferma imediate
ritornati che siano da' loro Regg.ⁱ
personalm.ᵗᵉ comparir debbano al
Tribunal de' Capi con la produzion

di nota giurata sottoscritta da'
essi e loro ministri, qual com-
prenda il numero preciso de' pro
centi lasciatigli da' loro prede-
cessori, come pur di quelli tanto
rimessi da' Capi come delegati
da qto Consig.o la descrittione de gl'
altri commutati et espediti nel
corso de' lor Reggim.ti e la speci
ficatione di quei lascieranno à
successori loro da' ultimarsi.
Non possano andar à Capello
se non haueranno presentata
una fede sottoscritta da' tutti
tre li Capi da cui consti l'
adempimento di quanto in or
si delibera con pena al Segr.io

alle Voci nel caso permettere-
in contrario à chi contrave-
nisse de g.ti 800 ed ad arbi:
trio de' Capi.
Il presente decreto doverà
esser giuntato alle Commis
sioni si rilasciano à Rappre
sentanti prima che intraprenda
dono gl'impieghi e doverà
esser stampato e trasmesso
à tutti li Rappresentanti acciò
le per l'inviolabile osservanza
e ne' sia data copia al seg.o
alle Voci perche ubbidisca in
conformità.
M. D. C. C. X. X. X. I. I. I.
Adì XII. Gen.o nel

Consiglio Nostro
di Dieci

osservatisi in alcune carte
ultimamente presentate alla
Cassa di questo Consiglio per la
consueta revisione de' Cancel
lieri ritornati da' Vicenza
Verona e Brescia varij di:
sordini commessi da' quei mi
nistri criminali dell'effettive
alcuni di essi nell' incon:
benze vergentemente loro
ingiunte nella regolatione
formata in 68 Capitoli e
stampata l'anno 1729 intor:
no alla essazione dell'impori
tioni sopra rei assicuiamo neces:

tario l'incaricarvi col Conse
glio di Dieci di chiamare
avanti di voi li Tassadori
ordinarij Pretorij e Prefettizi
li Nodari del Maleficio et
altri che hanno ingerenza
nella materia delle impo:
sitioni medesime, e d'ordi
ne nostro significargli esser
Publica risoluta intenzione
che sopra ogni punto della
materia stessa scrupolosamente
si attengano alle parole espres
se ne' gl'articoli 68 sudetti
li quali à tutto chiaramente
provedono non potendo preter
derir nella minima parte

alcun arbitrio di sinistre interpretazioni et ubbidire in oltre dovendo ciò che di più si è oggi stabilito con altro decreto che ui sarà dal Camarlengo trasmes, so in stampa. Doveranno però esiggere le impositioni de' rei a tenore de gl'arti coli primo secondo terzo e quarto e di questo ultimo decreto eseguendo l'articolo quinto circa la signatura delle sentenze e formando le tasse in conformità dell' articolo 6.° nel libro bollato doveran descrivere li nomi

de' rei e le imposizioni
riscosse, e ciò nel modo di-
chiarato negl'articoli 7.mo
e 19.° e così pure le condan
ne pecuniarie li aggiunti
quando sian riscossi tutti li
contrabandi spediti alla legge
colle porzioni spettanti alla Cassa
et a' Fuoghi Pij tutti li beni
confiscati e se fossero stati in
camerati dichiarire i proventi
ritratti da' questi e le porzioni
spettanti come sopra il tutto à
tenore de gl'articoli 29. 33. e 34
della detta regolar.ne Tanto le raspe
quanto i libri bollati doveran
essere firmati colle fedi comandate

dall'articolo 9.° e colla solita legalità et a' detti libri douvan essere-
unite le fedi legali de non inuentis per compensatione delle impositioni non riscosse da voi imposte, e queste fedi come tutte le
altre dalla detta regolat.e uolute
siano sempre colle formalità degl'
articoli 19 e 20 prescritte. Vi ricaricchiamo in oltre a' fare si che da'
Nodari della Città che seruono nel
Maleficio sia in conformità di ciò
fu commandato, e tutt'ora si eseguisce
in Bergamo prestata in cotesta Canc.ria
Pret.a idonea pieggiaria ciascuno per
cautella del pub.o interesse la pieggiaria non possa poi esser dispensata

senza una fede del Tassadore ord.^rio
che attesti essersi dal Nodaro esequi
ti li sopra mentovati articoli e
seose intieram.^te le imposizioni.
E del p.nte sia data copia al Seg.^o alle
Voci perche debba reggistrarla nelle
Comissioni de' Rettori con Corte, onde
se ne' assicuri la essecutione.
Non mancherai pure di dar la debita
osservanza à tutte quelle altre parti
che troverai regg.^te in q.sta tua Can
cellaria.
Scuzati honorem et proficuum Domi
nij Nostri eundo stando ac redeundo.
Dat. In Nostro Ducali Palatio
Die xxx Aprilis Ind. xii.^a M.D.C.CXXXIV.

Gasparo Acerbi
Seg.^rio alle Voci

PAX TIBI MAR CE
EVAN GELIS TA MEVS
CAROLVS RVZINI DEI·GRA·DVX VENETIAR ET·C